Prot 20/2021 INT

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Oristano

Progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Oristano per il triennio 2020-2022.

SOMMARIO

1. Premessa: sintetica esposizione del metodo seguito nella redazione del presente progetto organizzativo. *pag. 3*

2. L'analisi del territorio dal punto di vista della realtà criminale. *pag. 3*

3. I flussi di lavoro, lo stato delle pendenze e l'organico della Procura della Repubblica. Gli obiettivi per il triennio 2020-2022. *pag. 9*

4. I gruppi specialistici di lavoro. *pag. 15*

4.1.1. I gruppi specialistici di lavoro presenti. *pag. 16*

4.1.2. Composizione e funzionamento dei gruppi specialistici di lavoro. *pag. 18*

4.1.3. Regole di assegnazione ai gruppi specialistici di lavoro (l'interpello) e permanenza nei gruppi. *pag. 20*

4.1.4. Carenze e sostituzioni temporanee. *pag. 21*

4.1.5 Assegnazione dei fascicoli ai gruppi di lavoro. *pag. 22*

5. Criteri di assegnazione degli affari. *pag. 23*

5.1. Considerazioni generali. *pag. 23*

5.2. Turni di reperibilità e assegnazione delle notizie di reato. *pag. 24*

5.2.1. Modalità di assegnazione dei nuovi fascicoli ai sostituti: il turno ordinario. *pag. 24*

5.2.2. Regole particolari per l'assegnazione e l'iscrizione delle notizie di reato perviste dall'art. 362 comma 1 ter c.p.p. *pag. 25*

5.2.3. L'Ufficio Trattazione Affari Semplici (UTAS): composizione, competenza e modalità di assegnazione e gestione dei fascicoli. *pag. 27*

5.3. Assegnazione dei fascicoli a seguito di stralcio e assegnazione per connessione o precedente. *pag. 30*

5.4. Assegnazione di procedimenti al Procuratore e coassegnazione di procedimenti al Procuratore e/o ad altri sostituti. *pag. 30*
5.5. Assegnazione di singoli atti. *pag. 31*
5.6. La revoca dell'assegnazione. *pag. 31*
6. La riserva di lavoro giudiziario del Procuratore. *pag. 33*
7. Assenso e visto. *pag. 34*
7.1. Assenso. *pag. 34*
7.2. Visto. *pag. 35*
8. Criteri di priorità nella trattazione degli affari. *pag. 36*
8.1. Disposizioni generali e regole specifiche per la definizione dei reati di competenza del Gruppo Fasce Deboli. *pag. 36*
8.2. La nuova disciplina delle avocazioni: indicazioni operative e doveri di informazione. *pag. 37*
9. I compiti e le attività delegate ai Vice Procuratori Onorari. Modifiche ed integrazioni all'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica istituito con provvedimento del 13 dicembre 2017. *pag. 38*
10. La partecipazione alle udienze. *pag. 40*
11. Riunioni dell'ufficio e dei gruppi specializzati di lavoro. *pag. 43*
12. Ulteriori attribuzioni del Procuratore della Repubblica. *pag. 44*
13. Criteri per la sostituzione del Procuratore della Repubblica. *pag. 44*
14. Criteri generali nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche e nell'utilizzo delle risorse finanziarie. *pag. 45*
14.1. L'impiego della polizia giudiziaria. *pag. 45*
14.2. L'uso delle risorse tecnologiche. *pag. 47*
14.3. L'utilizzo delle risorse finanziarie. *pag. 48*
15. Adeguamento dei criteri organizzativi e di assegnazione dei procedimenti alle previsioni contenute nell'art. 46 della circolare. *pag. 49*
16. Interlocuzione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Cagliari. *pag. 50*

1. Premessa: sintetica esposizione del metodo seguito nella redazione del presente progetto organizzativo.

Il presente progetto organizzativo si pone come "naturale" prosecuzione di quello adottato per il triennio 2017-2019, la cui struttura di base si intende per larga parte riproporre, facendo ricorso alle dovute correzioni ed agli inevitabili aggiustamenti ed integrazioni che, da un lato, la quotidiana applicazione del precedente progetto (peraltro Già oggetto di aggiornamenti e modifiche durante il periodo di vigenza) e, dall'altro, le indicazioni contenute nella delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 16 dicembre 2020, recante "Modifica alla Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura (Delibera di Plenum in data 16 novembre 2017, così come modificata alla data del 18 giugno 2018)", impongono al fine di consolidare definitivamente e, laddove possibile, di migliorare ulteriormente i risultati ottenuti nel precedente triennio.

Le novità di maggior rilievo, che con il presente progetto organizzativo si intendono introdurre e che di seguito verranno in dettaglio descritte, consistono in una "revisione" dei gruppi di lavoro destinati alla trattazione delle materie specialistiche e nella istituzione dell'Ufficio Trattazione Affari Semplici (UTAS): in particolare, quest'ultimo, una volta operativo, dovrebbe consentire una maggiore celerità nella definizione di quei procedimenti di più frequente ricorrenza e di non elevata complessità, relativamente ai quali ci si avvarrà della collaborazione sia delle sezioni di polizia giudiziaria (per quanto riguarda quelli di immediata definizione) che dei Vice Procuratori Onorari, laddove il fascicolo richieda il compimento di un minimo di attività istruttoria.

Il minor carico di lavoro gravante sui singoli Sostituti dovrebbe consentire ai medesimi di poter riservare la dovuta attenzione alla gestione dei fascicoli ed al conseguente coordinamento delle indagini relativi a fatti criminali di maggiore gravità e rilievo. Inoltre, la gestione centralizzata dal punto di vista degli adempimenti di spettanza delle segreterie dei magistrati – soprattutto in un contesto temporale, quale quello attuale, caratterizzato da una forte sofferenza in termini di scopertura di organico – consente un impiego ottimale delle sempre più esigue risorse lavorative a disposizione.

2. L'analisi del territorio dal punto di vista della realtà criminale.

La Procura della Repubblica di Oristano ha una competenza per territorio molto ampia, anche se incidente su zone non densamente abitate, che comprende, oltre ai comuni che ricadono a tutti gli effetti sotto l'ambito

amministrativo della Provincia di Oristano, anche numerosi comuni inseriti nella provincia di Nuoro, con un numero complessivo di abitanti che non raggiunge le 200.000 unità.

Questa ampiezza spaziale - e, soprattutto, la particolarità delle zone in provincia di Nuoro che ricadono nel territorio comunemente definito "Barbagia" – ha un suo indubbio rilievo dal punto di vista della tipologia dei reati che si consumano nel circondario, in quanto, seppure statisticamente non numerosi (dal 3 febbraio 2016, data della mia presa di funzioni, al 31 dicembre 2020 sono stati 8, anche se l'ultimo in ordine di tempo risale al giugno del 2019), i fatti di omicidio, collegati o a faide familiari risalenti negli anni e mai completamente sopite o a motivi collegati con l'allevamento del bestiame e la conduzione dei terreni agricoli, rappresentano indubbiamente un fenomeno di particolare allarme, la cui repressione trova insormontabili difficoltà collegate ad un contesto di radicata omertà nel tessuto sociale: alle oggettive difficoltà collegate ai luoghi impervi ed isolati dove tali scenari criminosi trovano la loro realizzazione si deve, infatti, aggiungere una quasi totale assenza di collaborazione da parte della popolazione e degli stessi familiari delle vittime che, con insuperabile reticenza, omettono di fornire alle forze dell'ordine ed all'Autorità Giudiziaria quelle indispensabili informazioni finalizzate ad un positivo e proficuo indirizzo delle indagini, vanificando, così, gli sforzi di uomini e di mezzi che vengono destinati all'accertamento di questi episodi di reato. Occorre, per completezza ed in conclusione, aggiungere che, anche quando queste diatribe non sfociano in gravi fatti di sangue, portano, comunque, alla commissione di atti di vandalismo o di intimidazione, i cui responsabili, per i motivi dianzi esposti, restano quasi sempre ignoti.

Per quanto riguarda le altre tipologie di reato di maggiore ricorrenza si segnala una significativa crescita dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, oggetto fin dal 2014 di una prima, incisiva attività di indagine che sta, ora, vivendo il suo esito dibattimentale, con casi riscontrati non solo nella gestione delle amministrazioni locali e collegati a fenomeni di clientelarismo o a favoritismi personali, ma anche nella gestione degli appalti e delle assunzioni nel settore della sanità, con concorsi pilotati nel risultato finale: su questo specifico profilo di illegalità a partire dal 2017 ha preso corpo un'altra articolata attività di indagine avente ad oggetto le assunzioni di personale infermieristico presso il locale ospedale, sfociata nell'autunno del 2019 nell'emissione di numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere ed attualmente in fase di udienza preliminare, che ha permesso di portare alla luce un radicato ed

organizzato sistema di lottizzazione politica dei concorsi con un ruolo di primo piano svolto da amministratori locali che, al tempo stesso, rivestivano ruoli apicali nell'organizzazione ospedaliera: a mero titolo esemplificativo – per evidenziare a livello numerico (e per quanto tale dato possa essere significativo) - l'incidenza del fenomeno anche in realtà locali più circoscritte e con casi di indubbia minore gravità, si segnala come dai 14 fascicoli iscritti a mod. 21 nel 2016 per il reato di cui all'art. 323 c.p. si sia passati a 23 fascicoli iscritti nel corso del 2017, con dati che restano sostanzialmente stabili nel 2018 (18 procedimenti iscritti) e nel 2019 (15 procedimenti iscritti) per arrivare ai 10 procedimenti iscritti nel 2020.

Questa situazione ha portato, già nel corso della vigenza del precedente progetto organizzativo (e precisamente con provvedimento del 10.5.18, adottato in occasione della presa di funzioni dei Colleghi dott. BAGATTINI e MASCIA), alla necessità di aumentare da due a tre componenti l'organico del gruppo specialistico di lavoro che tratta i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e tale scelta si intende confermare anche con riferimento al presente progetto organizzativo.

Due sono, peraltro, i fenomeni criminali che incidono in maniera significativa – e non solo dal punto di vista quantitativo in relazione al numero dei procedimenti penali annualmente sopravvenuti – sul carico di lavoro di questo Ufficio: ci si riferisce, da un lato, ai reati che vedono coinvolti i cosiddetti "soggetti deboli" (atti persecutori, maltrattamenti, violenze sessuali, ecc.) e, dall'altro, ai reati previsti dal d.p.r. 309/1990 in materia di sostanze stupefacenti.

Per quanto riguarda il primo profilo, si tratta di delitti commessi soprattutto in ambito familiare o in contesti sociali degradati e connotati da uno scarso livello culturale, che in parecchie occasioni vedono coinvolti minori e che, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della l. 69/19, hanno determinato un considerevole aggravio di incombenze in carico all'Ufficio; innanzitutto, le previsioni contenute nel suddetto testo normativo – ed in particolare gli adempimenti connessi all'iscrizione di determinate fattispecie di reato – hanno comportato la necessità di adeguare le disposizioni organizzative in materia di competenza del gruppo specialistico e di assegnazione e gestione dei relativi fascicoli alla luce delle nuove esigenze previste a livello legislativo: ciò si è tradotto nella modifica del precedente progetto organizzativo, introdotta con provvedimento del 2.10.19, che è andata ad incidere sia sull'elenco dei reati assegnati alla trattazione del gruppo specialistico (con esclusione di quelli – quali, a mero titolo di esempio, quelli previsti dagli artt. 388, 570 e 570 *bis* c.p. – che

nella loro gestione non richiedono particolari esigenze e competenze) che sulle procedure di iscrizione delle notizie di reato pervenute *in subiecta materia,* per le quali è stata riservata una corsia preferenziale nell'esame da parte del Procuratore e nella successiva iscrizione da parte dell'ufficio deputato. Tali criteri vengono confermati anche in questa sede, mentre, al fine di assicurare una più tempestiva ed efficace definizione dei singoli procedimenti e di non gravare eccessivamente sul carico di lavoro complessivo dei Sostituti che compongono questo gruppo specialistico, l'organico dei magistrati destinati a trattare i fascicoli di spettanza del gruppo in questione viene implementato di un'ulteriore unità, passando da tre a quattro componenti. Venendo, ora, ad una disamina dell'effettiva incidenza quantomeno delle fattispecie più gravi e di maggiore ricorrenza in questo ambito, i dati possono essere così annualmente sintetizzati:

art. 572 c.p.

anno 2017 - n. 93 procedimenti iscritti - n. 34 richieste di archiviazione – n. 30 richieste di rinvio a giudizio – n. 3 richieste di giudizio immediato – n. 2 giudizi direttissimi – n. 3 richieste di convalida di arresto o di fermo – n. 10 richieste di applicazione di misure cautelari custodiali – n. 7 richieste di incidente probatorio

anno 2018 – n. 98 procedimenti iscritti – n. 42 richieste di archiviazione – n. 37 richieste di rinvio a giudizio – n. 1 richiesta di giudizio immediato – n. 2 giudizi direttissimi – n. 2 richieste di convalida di arresto o di fermo – n. 10 richieste di applicazione di misure cautelari custodiali – n. 7 richieste di incidente probatorio

anno 2019 – n. 133 procedimenti iscritti– n. 52 richieste di archiviazione – n. 43 richieste di rinvio a giudizio – n. 5 richieste di giudizio immediato – n. 4 richieste di convalida di arresto o di fermo – n. 14 richieste di applicazione di misure cautelari custodiali – n. 18 richieste di incidente probatorio

anno 2020 – n- 92 procedimenti iscritti – n. 37 richieste di archiviazione – n. 42 richieste di rinvio a giudizio – n. 9 richieste di giudizio immediato – n. 2 giudizi direttissimi – n. 2 richieste di convalida di arresto o di fermo – n. 12 richieste di applicazione di misure cautelari custodiali – n. 25 richieste di incidente probatorio

art. 612 *bis* c.p.

anno 2017 - n. 68 procedimenti iscritti - n. 25 richieste di archiviazione – n. 20 richieste di rinvio a giudizio – n. 1 richiesta di giudizio immediato – n. 4 richieste di applicazione di misure cautelari custodiali – n. 2 richieste di incidente probatorio

anno 2018 – n. 47 procedimenti iscritti – n. 20 richieste di archiviazione – n. 34 richieste di rinvio a giudizio – n. 1 richiesta di giudizio immediato – n. 2 richieste di convalida di arresto o di fermo – n. 3 richieste di applicazione di misure cautelari custodiali
anno 2019 – n. 53 procedimenti iscritti– n. 13 richieste di archiviazione – n. 24 richieste di rinvio a giudizio – n. 2 richieste di giudizio immediato – n. 3 richieste di applicazione di misure cautelari custodiali – n. 1 richiesta di incidente probatorio
anno 2020 – n- 48 procedimenti iscritti – n. 15 richieste di archiviazione – n. 21 richieste di rinvio a giudizio – n. 4 richieste di giudizio immediato – n. 2 richiesta di convalida di arresto o di fermo – n. 8 richieste di applicazione di misure cautelari custodiali – n. 15 richieste di incidente probatorio

art. 609 *bis* c.p.

anno 2017 - n. 17 procedimenti iscritti - n. 7 richieste di archiviazione – n. 8 richieste di rinvio a giudizio – n. 6 richieste di incidente probatorio
anno 2018 – n. 18 procedimenti iscritti – n. 4 richieste di archiviazione – n. 8 richieste di rinvio a giudizio – n. 2 richieste di convalida di arresto o di fermo – n. 3 richieste di applicazione di misure cautelari custodiali – n. 6 richieste di incidente probatorio
anno 2019 – n. 20 procedimenti iscritti– n. 11 richieste di archiviazione – n. 3 richieste di rinvio a giudizio – n. 1 richiesta di giudizio immediato – n. 1 richiesta di applicazione di misure cautelari custodiali – n. 10 richieste di incidente probatorio
anno 2020 – n- 23 procedimenti iscritti – n. 9 richieste di archiviazione – n. 4 richieste di rinvio a giudizio – n. 2 richieste di giudizio immediato – n. 1 richiesta di convalida di arresto o di fermo – n. 4 richieste di applicazione di misure cautelari custodiali – n. 4 richieste di incidente probatorio.

Occorre, da ultimo, evidenziare che la repressione di questi fenomeni ha raggiunto i risultati di eccellenza sopra indicati e sotto tutti i punti di vista, sia in termini di celerità che di qualità della risposta fornita, grazie anche ad una incisiva rete di informazione e di collaborazione con le strutture pubbliche presenti sul territorio, alla predisposizione di linee-guida per improntare l'attività della polizia giudiziaria ed all'efficienza ed alla preparazione del personale delle sezioni di polizia giudiziaria appositamente formato per gestire questo tipo di fascicoli.

Per quanto riguarda, invece, i delitti concernenti il commercio di sostanze stupefacenti occorre distinguere due diverse manifestazioni del fenomeno: una significativa diffusione di fenomeni di spaccio da parte di gruppi dotati di una minima organizzazione, concentrata soprattutto nel

concentrico della città di Oristano con un coinvolgimento quali assuntori anche di minori, e il sempre più allarmante fenomeno delle estese coltivazioni di hashish e marijuana che assicurano ingenti guadagni, sono gestite a livello imprenditoriale da gruppi organizzati e risultano favorite dagli oggettivi vantaggi forniti, oltre che dal clima propizio e dalla conformazione del territorio, dalle conseguenti difficoltà di controllo del medesimo, facendo ricorso ad attività di indagine che non siano facilmente percepibili.

L'incidenza in termini di acquisizione di notizie di reato e di coordinamento di indagini, alcune delle quali nel corso degli ultimi anni sono sfociate in articolate richieste di applicazione di misure cautelari personali custodiali, in alcuni casi anche nei confronti di numerosi soggetti, è indubbiamente significativo, dovendosi procedere il più delle volte a complesse attività investigative che si protraggono per lungo tempo. A mero titolo indicativo, non essendo certamente il dato numerico idoneo a descrivere compiutamente l'effettiva significatività del fenomeno criminale in disamina ed il reale impatto sul carico di lavoro complessivo di questo Ufficio, si riportano alcuni dati statistici relativi al numero complessivo di fascicoli iscritti a mod. 21 per violazione dell'art. 73 d.p.r. 309/1990, alle richieste interlocutorie formulate nel corso delle indagini preliminari ed agli esiti delle medesime:

<u>anno 2017</u> - n. 136 procedimenti iscritti - n. 44 richieste di archiviazione – n. 17 richieste di rinvio a giudizio – n. 4 richieste di giudizio immediato – n. 23 giudizi direttissimi – n. 10 richieste di convalida di arresto o di fermo – n. 13 richieste di applicazione di misure cautelari custodiali

<u>anno 2018</u> – n. 120 procedimenti iscritti – n. 24 richieste di archiviazione – n. 6 richieste di rinvio a giudizio – n. 9 richieste di applicazione della pena - n. 7 richieste di giudizio immediato – n. 24 giudizi direttissimi – n. 23 richieste di convalida di arresto o di fermo – n. 22 richieste di applicazione di misure cautelari custodiali

<u>anno 2019</u> – n. 125 procedimenti iscritti– n. 22 richieste di archiviazione – n. 11 richieste di rinvio a giudizio – n. 9 richieste di giudizio immediato – n. 6 richieste di applicazione della pena – n. 21 giudizi direttissimi - n. 14 richieste di convalida di arresto o di fermo – n. 27 richieste di applicazione di misure cautelari custodiali

<u>anno 2020</u> – n- 152 procedimenti iscritti – n. 23 richieste di archiviazione – n. 4 richieste di rinvio a giudizio – n. 11 richieste di giudizio immediato – n. 9 richieste di applicazione della pena - n. 22 giudizi direttissimi – n. 26

richieste di convalida di arresto o di fermo – n. 37 richieste di applicazione di misure cautelari custodiali – n. 2 richieste di incidente probatorio.

Il controllo del territorio, sia dal punto di vista del rispetto della normativa urbanistico-edilizia che da quello del rispetto della normativa ambientale, grazie all'attività svolta dal personale del Corpo forestale regionale deputato agli accertamenti ed al supporto del personale della sezione di polizia giudiziaria del medesimo corpo operante in Procura al quale sono affidate di regola le deleghe di indagine in questo settore dai sostituti componenti l'apposito gruppo specializzato di lavoro e che cura, altresì, gli adempimenti relativi alle procedure di demolizione gestite personalmente dallo scrivente, non pone significativi problemi, non essendovi situazioni particolarmente allarmanti da questo punto di vista.

Altrettanto può dirsi per quanto riguarda il settore del diritto penale del lavoro: lo scarso numero di insediamenti produttivi, in un contesto di una realtà agricola in cui l'allevamento e la conduzione del terreno è gestita quasi esclusivamente dallo stesso proprietario, porta ad una rilevanza marginale dei procedimenti in materia di infortuni sul lavoro, mentre per quanto riguarda le malattie professionali sono in fase di definizione le indagini relative a due stabilimenti in cui si producevano manufatti contenenti amianto, causa di insorgenza di patologie tumorali tra i lavoratori; l'unico settore oggetto di una costante attività di controllo e di verifica della normativa antinfortunistica è quello dei cantieri mobili in ambito edilizio.

Analoghe considerazioni possono farsi in relazione ai reati economici, la cui incidenza, sia in termini di sopravvenienze che in termini di complessità di gestione dei fascicoli (fatte salve alcune eccezioni relative a procedimenti per reati tributari), sul carico complessivo di lavoro di questo Ufficio non determina alcuna criticità.

Quale dato conclusivo e di sintesi occorre evidenziare come assolutamente irrilevante sia la percentuale di reati commessi da soggetti non di nazionalità italiana, non riscontrandosi nel territorio di pertinenza della Procura la presenza di cittadini extracomunitari, regolari o meno, dediti in pianta stabile alla commissione di fatti illeciti.

3. I flussi di lavoro, lo stato delle pendenze e l'organico della Procura della Repubblica. Gli obiettivi per il triennio 2020-2022.

La Procura della Repubblica di Oristano prevede un organico di 6 sostituti oltre al Procuratore.

A partire dal mese di maggio 2018, con la presa di funzioni dei Colleghi dott. BAGATTINI e MASCIA, l'organico è completo ed è assolutamente adeguato a gestire il flusso.

Come si avrà modo di esplicitare a breve facendo ricorso a dati precisi, occorre, però, fin da ora rimarcare come, soprattutto nel corso dell'anno 2020, il progressivo aumento della scopertura di posti nell'organico di tutti i profili professionali del personale amministrativo in servizio dovuti a pensionamenti non rimpiazzati se non in minima parte da nuove assunzioni - indubbiamente enfatizzato nel corso dell'ultimo anno e tuttora in atto dall'ulteriore riduzione della presenza in ufficio di unità di personale per la doverosa attivazione delle procedure di "lavoro agile" previste per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 - comporti evidenti ed oggettive ricadute negative sull'organizzazione del lavoro della Procura, perché molto spesso l'attività di definizione dei fascicoli a loro assegnati da parte dei Colleghi viene, se non vanificata, certamente oggettivamente rallentata da queste criticità e non consente di proseguire quell'opera di riduzione dell'arretrato che si era intrapresa nel 2016 e che, al termine dell'anno, aveva portato ad una significativa contrazione delle pendenze dell'ufficio, che era, poi, proseguita fino al termine dell'anno 2019.

Presenta, invece, una scopertura di due unità rispetto a quanto previsto l'organico dei Vice Procuratori Onorari, che, a partire dal mese di dicembre 2017, sono oggetto di apposito documento organizzativo del loro lavoro con l'istituzione dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore.

Nessuna criticità è riscontrabile con riferimento all'organico delle sezioni di polizia giudiziaria, completo e composto dalle aliquote dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e del Corpo forestale regionale.

Nel corso degli anni 2019 e 2020, nel tentativo di ulteriormente migliorare la qualità del lavoro reso da questo Ufficio nella definizione dei vari fascicoli e, per quanto possibile, di alleviare il lavoro dei Colleghi, soprattutto per quanto riguarda la gestione di quei fascicoli di minore impegno e di maggiore frequenza (quali, a mero titolo di esempio, quelli relativi alle contravvenzioni previste dal codice della strada o della navigazione e quelle di natura formale in materia ambientale ed urbanistica), grazie alla sottoscrizione di apposite convenzioni con alcune Amministrazioni comunali del circondario e con la Capitaneria di Porto di Oristano si sono istituite due Sezioni di polizia giudiziaria "atipica": si tratta, nello specifico, della Sezione di polizia giudiziaria "Polizia locale" -

costituita da agenti ed ufficiali delle polizie locali dei Comuni di Oristano, Bosa e Macomer, che, sulla base di turni predefiniti di presenza settimanale, gestiscono dal punto di vista degli adempimenti istruttori e predispongono le bozze dei relativi provvedimenti definitori, sulla scorta di modelli predisposti dai Colleghi, relativamente alle contravvenzioni in materia di codice della strada, e di legislazione urbanistica ed ambientale con riferimento alle violazioni di natura formale e che non richiedono il compimento di particolari atti di indagine – e della Sezione di polizia giudiziaria "Tutela del Mare", che vede la presenza per due giorni alla settimana di un ufficiale di polizia giudiziaria in servizio presso la Capitaneria di porto di Oristano il quale provvede alla trattazione dei fascicoli relativi alle contravvenzioni previste dal codice della navigazione ed agli illeciti urbanisti ed ambientali commessi in ambito demaniale marittimo, predisponendo, altresì, le bozze dei relativi provvedimenti definitori.

Il personale amministrativo prevede, invece, un organico di 32 unità, a fronte del quale alla data odierna ne sono in servizio solo 20, con una scopertura media del 37,5%, così ripartite, essendo a far data dall'ottobre 2016 che è vacante il posto di Dirigente amministrativo: un Direttore amministrativo, 2 Funzionari giudiziari (a fronte dei 5 previsti, con una scopertura del 60%, solo parzialmente attenuata per l'applicazione per due giorni alla settimana di un funzionario dalla Procura della Repubblica di Cagliari), 5 Cancellieri (a fronte dei 6 previsti, con una scopertura effettiva del 33% in quanto dal 1.2.21 e per sei mesi continuativi un cancelliere è applicato alla Procura della Repubblica di Cagliari), 5 Assistenti giudiziari, 3 Operatori giudiziari (a fronte dei 6 previsti, con una scopertura del 50%), 3 Ausiliari (a fronte dei 5 previsti, con una scopertura del 40%) e 1 Conducente di automezzi (a fronte dei 3 previsti, con un scopertura del 66%, attualmente in parte ripianata con l'applicazione dal mese di novembre 2020 e per sei mesi continuativi di un'unità dalla Procura della Repubblica di Sassari).

Gli attuali vuoti di organico andranno nel prossimo futuro ad acuirsi per il progressivo collocamento a riposo di altro personale che comporterà la necessità di una profonda modifica nell'assetto organizzativo dei vari servizi a supporto dell'attività dei sostituti: è indubbio, peraltro, che la carenza di personale rallenta sensibilmente l'attività dell'ufficio, e in particolare quella di definizione dei procedimenti, influendo, pertanto, sul lavoro dei magistrati, soprattutto quando l'organico di questi ultimi, com'è

ora e come è destinato a rimanere, è al completo e consentirebbe, pertanto, di mantenere elevati indici di produttività.

Si riportano ora, qui di seguito, i dati relativi ai flussi di lavoro ed alle pendenze relative al periodo dal 1.1.17 al 31.12.20, suddivisi per singola annualità, che confermano le indicazioni in precedenza genericamente anticipate.

ANNO 2017

Mod. 21

Fascicoli pendenti al 1.1.17	1636
Fascicoli sopravvenuti	2823
Fascicoli definiti	2626
Fascicoli pendenti al 31.12.17	1833

Mod. 21 *bis*

Fascicoli pendenti al 1.1.17	354
Fascicoli sopravvenuti	392
Fascicoli definiti	505
Fascicoli pendenti al 31.12.17	241

Mod. 44

Fascicoli pendenti al 1.1.17	634
Fascicoli sopravvenuti	1687
Fascicoli definiti	1761
Fascicoli pendenti al 31.12.17	560

Mod. 45

Fascicoli pendenti al 1.1.17	83
Fascicoli sopravvenuti	885
Fascicoli definiti	885
Fascicoli pendenti al 31.12.17	83

ANNO 2018

Mod. 21

Fascicoli pendenti al 1.1.18	1833
Fascicoli sopravvenuti	2534
Fascicoli definiti	2608
Fascicoli pendenti al 31.12.18	1759

Mod. 21 *bis*

Fascicoli pendenti al 1.1.18	241
Fascicoli sopravvenuti	307
Fascicoli definiti	387
Fascicoli pendenti al 31.12.18	161

Mod. 44

Fascicoli pendenti al 1.1.18	560
Fascicoli sopravvenuti	1586
Fascicoli definiti	1547
Fascicoli pendenti al 31.12.18	599

Mod. 45

Fascicoli pendenti al 1.1.18	83
Fascicoli sopravvenuti	726
Fascicoli definiti	697
Fascicoli pendenti al 31.12.18	112

ANNO 2019

Mod. 21

Fascicoli pendenti al 1.1.19	1759
Fascicoli sopravvenuti	2659
Fascicoli definiti	2654
Fascicoli pendenti al 31.12.19	1764

Mod. 21 *bis*

Fascicoli pendenti al 1.1.19	161
Fascicoli sopravvenuti	312
Fascicoli definiti	286
Fascicoli pendenti al 31.12.19	187

Mod. 44

Fascicoli pendenti al 1.1.19	599
Fascicoli sopravvenuti	1506
Fascicoli definiti	1387
Fascicoli pendenti al 31.12.19	718

Mod. 45

Fascicoli pendenti al 1.1.19	112

Fascicoli sopravvenuti	785
Fascicoli definiti	706
Fascicoli pendenti al 31.12.19	191

ANNO 2020

Mod. 21

Fascicoli pendenti al 1.1.20	1764
Fascicoli sopravvenuti	2560
Fascicoli definiti	2278
Fascicoli pendenti al 31.12.20	2046

Mod. 21 *bis*

Fascicoli pendenti al 1.1.20	187
Fascicoli sopravvenuti	296
Fascicoli definiti	282
Fascicoli pendenti al 31.12.20	201

Mod. 44

Fascicoli pendenti al 1.1.20	718
Fascicoli sopravvenuti	1287
Fascicoli definiti	1208
Fascicoli pendenti al 31.12.20	797

Mod. 45

Fascicoli pendenti al 1.1.20	191
Fascicoli sopravvenuti	730
Fascicoli definiti	668
Fascicoli pendenti al 31.12.20	253

Come si evince dai dati in esame, nell'anno appena concluso si è registrato un saldo negativo pari a 282 nella definizione dei procedimenti iscritti a mod. 21, con un'inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti (in particolare, all'anno 2018); analogo discorso può essere fatto anche per i fascicoli iscritti ai mod. 21 *bis*, 44 e 45, seppure con numeri più contenuti.

La ragione dell'aumento generalizzato, ancorché contenuto, dei fascicoli iscritti nei vari modelli è da individuarsi, a parere dello scrivente, nella duplice circostanza, da un lato, della progressiva e, allo stato attuale, allarmante scopertura nell'organico del personale amministrativo, come in

precedenza descritto (situazione relativamente alla quale non si intravede a breve un'inversione di tendenza se non con interventi provvisori, quali la destinazione di tirocinanti per brevi periodi di tempo), e, dall'altro, dalla fisiologica riduzione dei normali trend di lavoro dovuta all'attivazione dei progetti di "lavoro agile" (tuttora in corso) che, per un ufficio quale quello di Procura i cui servizi solo in minima parte sono "delocalizzabili", comporta un inevitabile e significativo rallentamento nelle attività di segreteria indispensabili per la compiuta definizione del fascicolo ed eseguibili solo in modalità "in presenza".

Si ritiene, peraltro, concretamente ipotizzabile nel corso della vigenza del presente progetto organizzativo di pervenire ad un'ulteriore contrazione dell'arretrato attuale, considerati i dati relativi ai flussi in ingresso, assolutamente gestibili con un organico coperto *in toto*: in primo luogo, infatti, occorre precisare che le pendenze in questione riguardano fascicoli tutti di recente iscrizione, in quanto dal momento della mia presa di servizio è stata sistematicamente portata avanti un'operazione di definizione dei procedimenti più risalenti nel tempo (alcuni dei quali da collocarsi all'inizio degli anni 2000), per cui le attuali pendenze riguardano tutte procedimenti con termini di indagine prorogati e non scaduti e, inoltre, introducendosi con il presente progetto organizzativo l'UTAS, secondo i criteri che verranno in seguito analiticamente descritti, le modalità di definizione sollecita di tutti quei procedimenti di rilevante impatto numerico, ma di scarso impegno istruttorio, permetterà non solo di contenere, ma altresì di riportare in un ambito "fisiologico" le pendenze dell'ufficio.

Sarà, comunque, cura dello scrivente, da un lato, monitorare periodicamente e con attenzione l'effettiva sollecita gestione dei procedimenti penali di più recente iscrizione rientranti nei suddetti canoni e, dall'altro, di verificare il rispetto degli criteri già da tempo formulati e in questa sede richiamati e ripresi per il rispetto delle regole procedurali in materia di termini delle indagini preliminari e di corretto esercizio dell'azione penale.

4. I gruppi specialistici di lavoro.

Nonostante l'organico della Procura della Repubblica sia abbastanza contenuto, vista la positiva esperienza riscontrata in questi anni durante la vigenza del precedente progetto organizzativo, anche per quanto riguarda la qualità del lavoro svolto dai singoli gruppi di lavoro, oltre al rilievo dal punto di vista del carico di lavoro che determinate categorie di reato hanno

sugli affari in generale in trattazione da parte di questo Ufficio, come si è già avuto modo di anticipare in sede di introduzione al presente documento, si ritiene opportuno mantenere l'attuale articolazione in settori specialistici, con assegnazione a ciascun gruppo di almeno due componenti e l'inserimento di ogni sostituto e del Procuratore in non meno di due gruppi di lavoro.

Questo consente, da un lato, al sostituto di maturare un'esperienza più approfondita e di affinare le tecniche di indagine collegate a fattispecie criminali non di immediata percezione e di facile repressione e, dall'altro, di pervenire ad una più rapida definizione dei relativi procedimenti, con ovvi e benefici riflessi sia sul puntuale esercizio dell'azione penale e sulla ragionevole durata dei processi, che sulla più incisiva opera di prevenzione e repressione di reati che, per il fatto di colpire beni di particolare rilevanza, richiedono un'adeguata e sollecita risposta da parte dello Stato.

Essendo, ormai, l'organico della Procura stabilizzato da circa tre anni, le considerazioni testé esposte hanno trovato un oggettivo riscontro nell'analisi della qualità del lavoro svolto e dei risultati ottenuti che, in tutti i settori su cui incidono i gruppi specialistici, hanno raggiunto livelli di assoluta soddisfazione.

4.1.1. I gruppi specialistici di lavoro presenti.

Come anticipato, rispetto all'organizzazione introdotta con il precedente progetto organizzativo, la valutazione dell'effettivo impatto dei fascicoli sopravvenuti sul carico di lavoro dei gruppi di lavoro fino ad ora operanti, ha portato - all'esito di una riflessione operata di comune accordo con i Colleghi che, come emerso nel corso della riunione dell'Ufficio del 20 ottobre 2020, hanno pienamente concordato con le indicazioni del sottoscritto – alla necessità di alcuni aggiustamenti, consistenti nell'accorpamento di due gruppi specialistici (quello deputato a trattare i reati fiscali e tributari e quello deputato a trattare i reati fallimentari) e nell'ampliamento della competenza del gruppo di lavoro che si occupa dei reati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; pertanto, i gruppi di lavoro previsti sono i seguenti:

a) **Gruppo Fasce Deboli**, che tratta i seguenti reati:

- art. 558 *bis* c.p.;
- artt. da 564 a 574 *bis* c.p. (ad eccezione degli artt. 570 e 570 *bis* c.p. e dell'art. 572 c.p., laddove la condotta non sia posta in essere in ambito familiare o di convivenza);
- art. 582 c.p., aggravato dall'art. 576 comma 1 n. 2, 5 e 5.1 o dall'art. 577 comma 1 n. 1 e comma 2 c.p.;

- art. 583 *bis* c.p.;
- art. 585 *quinquies* c.p.
- art. 591 c.p.;
- artt. 593 *bis* e 593 *ter* c.p.;
- art. 600 *octies* c.p.;
- artt. da 609 *bis* a 609 *octies* c.p.;
- art. 612 comma 2 c.p., commesso ai danni dei soggetti indicati nell'art. 577 comma 1 n. 1 e comma 2 c.p.;
- art. 612 *bis* c.p., ad eccezione delle fattispecie cosiddette "condominiali" o "di vicinato", ossia dei casi in cui la condotta dell'agente non sia determinata da pregressi rapporti sentimentali (effettivi o meramente supposti o pretesi dall'indagato), ma trovi il suo fondamento in precedenti situazioni conflittuali maturate in contesti abitativi o di attività lavorative;
- art. 612 *ter* c.p.;

tale gruppo si occupa anche di promuovere o di intervenire davanti al giudice civile nei procedimenti per la nomina di amministratore di sostegno, di curatore o di tutore e nelle cause di famiglia in cui ciò si reputi opportuno a tutela degli interessi dei minori coinvolti;

b) **Gruppo Ambiente e Urbanistica**, che tratta i seguenti reati:

- artt. da 452 *bis* a 452 *terdecies* c.p.;
- art. 674 c.p.;
- reati di cui al d.p.r. 380/01;
- reati di cui al d.lgs. 152/06;
- reati di cui al d.lgs. 42/04;

c) **Gruppo Criminalità Economica e Societaria**, che tratta i seguenti reati:

- artt. 316 *bis*. 316 *ter*, 640 *bis* c.p.;
- reati previsti dal d.lgs. 74/2000,
- reati previsti dal d.lgs. 385/1993;
- reati previsti dal d.lgs. 58/1998;
- reati previsti dal r.d. 267/1942;
- artt. da 2621 a 2641 c.c.;

tale gruppo si occupa anche delle cause civili relative alle suddette materie, in cui sono previsti l'azione o l'intervento del pubblico ministero (artt. 69 e 70 c.p.c.) e delle richieste di fallimento da avanzare ai sensi dell'art. 7 r.d. 267/1942 e per gli adempimenti previsti dal d.lgs. 14/19;

d) **Gruppo Pubblica Amministrazione**, che tratta i seguenti reati:

- artt. da 314 a 328 c.p., ad eccezione dei reati di cui agli artt. 316 *bis* e 316 *ter* c.p. (di competenza di altro gruppo specialistico);
- artt. 353, 353 *bis*, 354, 355 e 356 c.p.;

e) **Gruppo Lavoro e Colpa Professionale**, che tratta i seguenti reati:

- artt. 589 e 590 c.p., commessi con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- reati previsti dal d.lgs. 81/08;
- reati a cui si applica la disciplina della prescrizione ai sensi del d.lgs. 758/1994;
- art. 590 *sexies* c.p.

4.1.2. Composizione e funzionamento dei gruppi specialistici di lavoro.

La struttura dei gruppi specialistici di lavoro, rispetto al precedente assetto organizzativo, necessita di una revisione, anche dal punto di vista del numero dei magistrati che li compongono, che è il frutto dell'analisi, compiuta in questi anni, del flusso di lavoro ricadente su ciascuno di essi, non solo tenuto conto del numero complessivo di fascicoli che devono essere trattati, ma anche – e soprattutto – della complessità dei medesimi per quanto riguarda sia l'attività istruttoria da porre in essere che il numero dei soggetti coinvolti e delle imputazioni contestate, oltre che dei tempi di definizione dei procedimenti. Considerando tutti questi aspetti, due sono i gruppi specialistici che richiedono una composizione numericamente più consistente: il Gruppo Fasce Deboli ed il Gruppo Pubblica Amministrazione.

Il primo si trova, infatti, come i dati sopra riportati relativamente alle fattispecie di maggiore gravità e frequenza eloquentemente illustrano, a dover gestire un considerevole numero di procedimenti, gran parte dei quali (quelli contemplati nell'art. 362 comma 1 *ter* c.p.p.) richiedono, oltre al compimento di atti istruttori urgenti, anche di dover procedere ad una approfondita e meticolosa attività di indagine che, nei casi più delicati, richiede la partecipazione in prima persona del magistrato, mentre il secondo - a fronte di dati numerici in termini assoluti molto più contenuti - richiede, stante la complessità della normativa di matrice amministrativa sottesa all'accertamento delle più ricorrenti fattispecie di reato, uno studio preliminare più approfondito ed un'analisi molto attenta dei dati probatori acquisiti, oltre all'individuazione dei soggetti a cui attribuire le singole responsabilità ed il ruolo effettivo dai medesimi ricoperto in contesti fattuali in prima battuta non facilmente inquadrabili. E' per questo motivo che si

ritiene di ulteriormente potenziare la struttura del Gruppo Fasce Deboli con l'inserimento di un quarto componente e di mantenere invariata, nel numero di tre, la compagine del Gruppo Pubblica Amministrazione; parimenti in numero di tre sono i magistrati assegnati al Gruppo Criminalità Economica e Societaria, avendo questo gruppo riunito le competenze di due autonomi gruppi specialistici previsti dal precedente progetto organizzativo, mentre gli altri due gruppi specialistici continuano a prevedere, invece, la presenza di due magistrati.

La composizione dei gruppi di lavoro di questo Ufficio a far data dall'adozione del presente documento è, pertanto, la seguente:

- **Gruppo Fasce Deboli**: dott.ssa SARA GHIANI, dott.ssa SILVIA MASCIA, dott. VALERIO BAGATTINI e dott. ANDREA CHELO;
- **Gruppo Ambiente e Urbanistica**: dott. MARCO DE CRESCENZO e dott. VALERIO BAGATTINI;
- **Gruppo Criminalità Economica e Societaria**: dott. ARMANDO MAMMONE, dott.ssa SARA GHIANI e dott.ssa SILVIA MASCIA;
- **Gruppo Pubblica Amministrazione**: dott. EZIO DOMENICO BASSO, dott. ARMANDO MAMMONE e dott. MARCO DE CRESCENZO;
- **Gruppo Lavoro e Colpa Professionale**: dott. EZIO DOMENICO BASSO e dott. ANDREA CHELO.

Il Procuratore della Repubblica coordina l'attività dei gruppi specialistici di cui fa parte e del Gruppo Ambiente ed Urbanistica.

Il coordinamento del Gruppo Fasce Deboli è assegnato alla dott.ssa SARA GHIANI, la cui unanime designazione è avvenuta da parte degli altri Colleghi che con la stessa compongono il Gruppo ed è pienamente condivisa dallo scrivente: la dott.ssa GHIANI è assolutamente in grado di poter ricoprire questo incarico, in quanto fin dalla sua presa di servizio, nel novembre 2017, presso questo Ufficio si è occupata di fascicoli di questo tipo, dopo aver svolto anche un tirocinio mirato nello stesso settore, ed è indubbiamente un punto di riferimento pure per la polizia giudiziaria.

Il coordinamento del Gruppo Criminalità Economica e Societaria è assegnato al dott. ARMANDO MAMMONE, per il quale, in ordine alle modalità di individuazione, valgono le stesse osservazioni dianzi svolte per la Collega: il dott. MAMMONE è magistrato di consolidata esperienza, profondo conoscitore della materia (che tratta anche nella sua veste di Presidente di commissione tributaria) e nel corso degli anni ha avuto modo di occuparsi in questo settore di alcuni fascicoli di una certa rilevanza.

4.1.3. Regole di assegnazione ai gruppi specialistici di lavoro (l'interpello) e permanenza nei gruppi.

L'attuale composizione dei gruppi specialistici di lavoro è frutto di una indicazione concorde proveniente dai Colleghi, ai quali il sottoscritto, nel corso della riunione dell'Ufficio del 20 ottobre 2020, durante la quale sono state illustrate le linee generali del nuovo progetto organizzativo, aveva proposto di procedere seguendo un metodo "partecipato": nello specifico, sul punto della composizione dei gruppi specialistici è stata auspicata una designazione che provenisse dai Colleghi, piuttosto che una scelta da parte dello scrivente, il quale si era, comunque, riservato il diritto di verificare che le indicazioni fornite dai Colleghi rispondessero, oltre che ai criteri di equa ripartizione del lavoro tra i medesimi sulla base delle considerazioni sopra svolte e della necessità che ciascun sostituto facesse parte di almeno due gruppi specialistici di lavoro, alle indicazioni impartite sul punto dalla disciplina normativa e consiliare.

Vista la favorevole accoglienza da parte dei Colleghi e la compatibilità con le dimensioni contenute dell'Ufficio - che facilitano indubbiamente un dialogo continuo tra questi ultimi ed il sottoscritto, senza dover ricorrere a particolari formalismi - questo metodo verrà riproposto anche nelle successive occasioni in cui, nel corso della vigenza del presente progetto, si dovesse dare corso ad una modifica della composizione dei gruppi specialistici e sarà esteso anche agli eventuali colleghi di nuova assegnazione: si procederà, pertanto, all'indizione di apposita assemblea dell'Ufficio, con possibilità di partecipazione estesa anche a questi ultimi, quanto meno assicurando la facoltà di esprimere delle indicazioni, ponendosi come unico criterio di scelta preferenziale, nel caso di un numero di disponibilità superiore ai posti liberi, dell'anzianità di servizio.

Al fine di consentire, da un lato, al Collega che ne fa parte di maturare una adeguata esperienza nella gestione dei fascicoli di spettanza del gruppo specialistico a cui è assegnato e, dall'altra, di assicurare all'Ufficio una certa stabilità nell'organizzazione del lavoro anche nell'ottica di un miglioramento della qualità del servizio reso, il tempo minimo di permanenza nei gruppi specialistici è fissato in tre anni, mentre la permanenza massima, secondo le indicazioni normative, è fissata in dieci anni: sei mesi prima della scadenza del termine massimo decennale di permanenza in un gruppo il sostituto sarà invitato ad indicare il nuovo gruppo di lavoro a cui desidererebbe essere assegnato; in mancanza di tale indicazione, il Procuratore della Repubblica procederà all'assegnazione (anche in sovrannumero rispetto alla composizione ordinaria) ad altro

gruppo di lavoro. E' opportuno, peraltro, precisare che per il periodo di vigenza del presente progetto organizzativo non è previsto il maturare del termine decennale in oggetto in capo ad alcuno dei sostituti attualmente in servizio in ufficio.

In occasione di trasferimenti di magistrati ad altre sedi o di assegnazione di nuovi magistrati a questa Procura si procederà, tuttavia, ad interpellare, secondo i criteri sopra indicati, i colleghi in ordine ad eventuali richieste di cambiamenti di gruppi, a cui si cercherà di dare soddisfazione, procedendo ad un'assegnazione di ufficio dei nuovi sostituti in arrivo a gruppi di lavoro solo nel caso in cui i gruppi presentino delle scoperture nel loro organico che non sono state coperte seguendo la procedura concordata tra il sottoscritto ed i Colleghi in precedenza descritta.

In linea generale, dunque, le assegnazioni ai gruppi di lavoro avverranno sempre con il consenso dei magistrati interessati e cercando di dare soddisfazione alle richieste dai medesimi provenienti: solo in difetto, l'inserimento d'ufficio nei gruppi avverrà con provvedimento motivato del Procuratore sulla base della valutazione delle attitudini del singolo sostituto, della sua anzianità nel ruolo ed all'interno dell'ufficio.

In ogni caso, infine, è sempre possibile l'accordo fra due sostituti per passare ciascuno al gruppo di appartenenza dell'altro, sempre che ciò non contrasti con le esigenze dell'ufficio.

4.1.4. Carenze e sostituzioni temporanee.

Qualora un gruppo di lavoro resti temporaneamente privo di tutti i suoi componenti in seguito a trasferimento, malattia, gravidanza o altro impedimento dei suoi componenti – ed in attesa di procedere secondo le indicazioni sopra formulate alla ricomposizione del suo organico – i procedimenti di competenza del gruppo in questione sono distribuiti fra i sostituti appartenenti agli altri gruppi con provvedimento motivato del Procuratore, che procede ad una loro automatica ed equa ripartizione, mentre i fascicoli sopravvenuti *medio tempore* sono assegnati a tutti i sostituti secondo la procedura automatica di assegnazione degli affari in base ai criteri che di seguito verranno enunciati.

Nel caso, invece, di una mera diminuzione del numero dei magistrati appartenenti ad un gruppo di lavoro, i fascicoli di competenza del Collega assente o trasferito o comunque impedito sono di norma assegnati all'altro magistrato componente del gruppo o ripartiti tra gli altri componenti, salvo che, per il numero dei fascicoli in trattazione o per la loro complessità, non si renda opportuno procedere con le modalità sopra indicate ad una

assegnazione anche agli altri sostituti non appartenenti a quel gruppo specialistico di lavoro.

4.1.5 Assegnazione dei fascicoli ai gruppi di lavoro.

La competenza dei gruppi di lavoro per i fascicoli aventi ad oggetto i reati di pertinenza si estende anche ai reati connessi a quelli specializzati ai sensi dell'art. 12 c.p.p. e per quelli collegati ai sensi dell'art. 371 comma 2 lett. b) e c) c.p.p., sempre che, ovviamente, questi ultimi rientrino nella competenza dell'ufficio.

Nel caso in cui un procedimento riguardi reati rientranti nella competenza di diversi gruppi di lavoro, lo stesso è attribuito al gruppo di lavoro competente a trattare il reato più grave.

L'assegnazione dei procedimenti per reati di competenza dei gruppi di lavoro viene ripartita in maniera automatica in forza del criterio dell'alternanza temporale, in base al momento di pervenimento della notizia di reato, secondo il seguente schema redatto sulla base dell'attuale composizione dei gruppi di lavoro che prevede una rotazione su base mensile, fatta eccezione per il Gruppo Fasce Deboli per il quale, stante la sua composizione, è preferibile una rotazione su base bimensile:

- **Gruppo Fasce Deboli**: dott.ssa GHIANI per la prima metà dei mesi dispari (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre); dott.ssa MASCIA per la seconda metà dei mesi dispari (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre); dott. BAGATTINI per la prima metà dei mesi pari (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre); dott. CHELO per la seconda metà dei mesi pari (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre);
- **Gruppo Ambiente e Urbanistica**: dott. MARCO DE CRESCENZO per la prima metà di ogni mese; dott. VALERIO BAGATTINI per la seconda metà di ogni mese;
- **Gruppo Criminalità Economica e Societaria**: dott. ARMANDO MAMMONE per il periodo 1-10 di ogni mese; dott.ssa SARA GHIANI per il periodo 11-20 di ogni mese; dott.ssa SILVIA MASCIA per i restanti giorni di ogni mese;
- **Gruppo Pubblica Amministrazione**: dott. EZIO DOMENICO BASSO per il periodo 1-10 di ogni mese; dott. ARMANDO MAMMONE per il periodo 11-20 di ogni mese; dott. MARCO DE CRESCENZO per i restanti giorni di ogni mese;
- **Gruppo Lavoro e Colpa Professionale**: dott. EZIO DOMENICO BASSO per la prima metà di ogni mese; dott. ANDREA CHELO per la seconda metà di ogni mese.

5. Criteri di assegnazione degli affari.

5.1. Considerazioni generali.

Le regole vigenti nel precedente modello organizzativo in merito ai criteri di distribuzione del lavoro tra i magistrati addetti all'ufficio e di assegnazione dei fascicoli agli stessi - fatte salve le dovute integrazioni che alle stesse sono state apportate alla luce di nuove disposizioni normative ed impregiudicato quanto si verrà a dire con riferimento ai criteri di assegnazione dei fascicoli che verranno trattati dall'ufficio di nuova istituzione UTAS - meritano di essere riproposte anche nel presente documento, in quanto, tenuto conto dell'organico della Procura della Repubblica e del flusso delle notizie di reato in entrata su base annua, distinte per singoli modelli come sopra riportate con riferimento agli anni 2017-2020, il compito attribuito dal d.lgs. 106/06 e dalla normativa consiliare al Procuratore della Repubblica, di assicurare il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale con particolare riferimento alla distribuzione equa e funzionale degli affari tra i magistrati addetti all'ufficio, risulta essere soddisfatto in maniera adeguata dall'attuale assetto che, assegnando al Procuratore l'analisi giornaliera della posta in arrivo, consente al sottoscritto di avere una costante ed aggiornata contezza degli affari in carico all'ufficio ed una conoscenza in tempo reale delle eventuali situazioni di maggiore criticità che si vengono a realizzare con la possibilità di interloquire fin da subito con il sostituto assegnatario del fascicolo in ordine alle strategie investigative da praticare al fine di un migliore e più tempestivo possibile accertamento dei fatti.

Questo comporta indubbiamente un notevole impegno in termini di energie e di tempo da parte dello scrivente, ma i riscontri ottenuti nel pregresso periodo portano ad affermare che, così operando, si riesce, grazie anche alle dimensioni contenute dell'ufficio, ad avere un controllo effettivo e concreto sul servizio che viene reso alla popolazione, adattando costantemente l'operato della Procura a quelle che sono le esigenze che si devono soddisfare nei confronti della collettività.

La verifica dell'equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro tra i sostituti in servizio è assicurata trimestralmente mediante l'estrazione dal SICP dei dati relativi alla statistica comparata, che viene portata a conoscenza di tutti i magistrati; nel caso di evidenti e persistenti disparità nella distribuzione degli affari, che comporti un'eccessiva sofferenza in termini di pendenze in capo ad uno o più sostituti, previa riunione dell'ufficio, verranno concordati i necessari correttivi che portino ad un

riallineamento delle diverse posizioni. Analogamente si opererà nel caso di trasferimento di un sostituto ad altra sede o di assegnazione di un magistrato all'ufficio.

5.2. Turni di reperibilità e assegnazione delle notizie di reato.

5.2.1. Modalità di assegnazione dei nuovi fascicoli ai sostituti: il turno ordinario.

Il turno relativo agli atti urgenti e quello riguardante le restanti notizie di reato, escluse quelle di spettanza dei gruppi specialistici di lavoro e quelle di pertinenza (secondo i criteri che verranno di seguito illustrati) dell'UTAS, sono unificati in capo ad unico sostituto ed hanno normalmente durata settimanale con inizio alle ore 9.00 del lunedì e termine alle ore 9.00 del lunedì successivo: durate diverse, e sempre per un periodo di tempo inferiore alla settimana, potranno essere stabilite nel periodo estivo o coincidente con le festività natalizie o pasquali per assicurare una equa rotazione nei servizi e, comunque, previo accordo diretto tra gli interessati e concordato con il Procuratore.

La predisposizione dei turni è effettuata, previo interpello dei Colleghi, dal Procuratore con cadenza trimestrale.

Il sostituto di turno per gli atti urgenti cura gli adempimenti procedurali relativi agli arresti in flagranza di reato ed ai fermi disposti di iniziativa dalla polizia giudiziaria, di cui sia stato informato dagli operanti ai sensi dell'art. 386 comma 1 c.p.p., a prescindere dal momento in cui i relativi atti siano pervenuti e/o depositati presso la Procura; provvede, inoltre, alla convalida dei sequestri e delle perquisizioni con riferimento a tutti i fascicoli sopraggiunti, che sono sottoposti direttamente alla sua attenzione senza essere previamente visionati dal Procuratore, trattenendo quelli relativi a fatti non rientranti nelle materie di competenza dei gruppi specialistici e provvedendo ad assegnare questi ultimi ai colleghi che li compongono, seguendo i criteri automatici indicati al par. 4.1.5.; analogamente provvede in ordine alla convalida degli atti urgenti relativi ai fascicoli relativi a reati di competenza dell'UTAS, provvedendo ad assegnarlo al collega che risulta essere di turno il giorno del pervenimento.

Parimenti, al fine di consentire al sostituto di turno l'adozione tempestiva dei relativi provvedimenti, devono essere immediatamente sottoposte al medesimo, senza essere previamente visionate dal Procuratore, le notizie di reato relativamente alle quali la polizia giudiziaria operante richiede l'emissione urgente di un atto di delega da parte del pubblico ministero (decreto di perquisizione e/o di sequestro).

L'assegnazione dei fascicoli relativi alle restanti notizie di reato, nei confronti sia di persona identificata che di persona ignota, e di quelli relativi a fatti da iscriversi a mod. 45 viene effettuata dal Procuratore o, in caso di sua assenza superiore ai 3 giorni, dal Sostituto che ne fa le veci individuato secondo i criteri che di seguito verranno indicati, con annotazione apposta nell'apposito spazio della griglia inserita in calce al frontespizio della notizie di reato, sulla scorta di un modello unificato già trasmesso ed in uso alla polizia giudiziaria.

Le notizie di reato non di competenza dei gruppi specialistici di lavoro sono assegnate automaticamente al sostituto di turno, mentre quelle rientranti nei predetti gruppi sono assegnate ai sostituti che li compongono secondo i vigenti criteri automatici di assegnazione sopra indicati.

Il Procuratore, stante l'attuale assetto della Procura della Repubblica che vede il proprio organico completo, è, allo stato, esentato sia dal turno atti urgenti che da quello relativo alle altre notizie di reato.

Qualora, per esigenze collegate ad uno stato di carenza nell'organico dei sostituti in servizio che fin da ora si individua nella percentuale di un terzo sull'organico complessivo (ossia due sostituti sui sei previsti), il Procuratore della Repubblica dovesse effettuare turni di reperibilità le notizie di reato pervenute gli sarebbero assegnate secondo i criteri dianzi fissati.

Il Procuratore provvede a trasmettere immediatamente le notizie di reato assegnate ai singoli sostituti all'Ufficio SICP, assicurando che si provveda alla loro sollecita iscrizione nel rispettivo registro, previa estrazione del "Portale NdR", laddove le stesse siano state con questa modalità trasmesse.

5.2.2. Regole particolari per l'assegnazione e l'iscrizione delle notizie di reato perviste dall'art. 362 comma 1 ter c.p.p.

La materia è già stata oggetto di trattazione nella circolare prot. n. 42/19 INT del 5 agosto 2019, emanata a seguito dell'entrata in vigore della l. 69/19, ed ha comportato una modifica del precedente progetto organizzativo che può essere integralmente riproposta anche nel presente documento, essendosi dimostrata alla prova dei fatti assolutamente idonea ad assicurare il pieno rispetto dei principi introdotti dal nuovo dettato normativo; pertanto, l'impianto dianzi descritto - che prevede che sia il Procuratore ad assegnare il fascicolo al sostituto che, secondo la turnazione prevista nel Progetto organizzativo, dovrà occuparsi del medesimo – viene modificato al fine di creare per questa tipologia di notizie di reato (rientranti nella competenza del Gruppo Fasce Deboli) la dovuta

corsia preferenziale nella trattazione di questi fascicoli: di conseguenza, in deroga a quanto sopra previsto - laddove si dispone che solo in caso di assenza superiore a 3 giorni del Procuratore, l'assegnazione dei fascicoli che non ricadono nel turno degli atti urgenti non sia riservata al Procuratore - nel caso di assenza anche per un solo giorno del Procuratore, le notizie di reato rientranti nella previsione del comma 1 *ter* dell'art. 362 c.p.p. devono essere sottoposte all'attenzione del sostituto che ne fa le veci (o, nel caso in cui anch'egli fosse assente, direttamente del sostituto di turno per gli atti urgenti) che provvede alla loro immediata assegnazione al componente del gruppo specialistico a cui sulla base dei criteri in precedenza descritti il fascicolo deve essere affidato.

Nel caso di assenza per qualsiasi motivo, anche temporanea, del collega che, secondo i turni prestabiliti, dovrebbe risultare titolare del fascicolo, il Procuratore designa in sua vece – per il compimento degli adempimenti connessi al disposto dell'art. 362 comma 1 *ter* c.p.p., per l'effettuazione di altra attività di indagine indifferibile (intercettazioni telefoniche, perquisizioni, ecc.) e per l'eventuale predisposizione di richiesta in materia di misure cautelari – altro componente del gruppo specialistico di lavoro o, nel caso di contemporanea assenza dall'ufficio di tutti i magistrati addetti allo stesso, il magistrato di turno per gli atti urgenti.

Il Procuratore, effettuata l'assegnazione, cura l'immediata trasmissione della notizia di reato all'Ufficio SICP, provvedendo contemporaneamente ad inviare una mail al (o comunque a preavvisare il) collega assegnatario dell'imminente iscrizione della medesima.
L'Ufficio SICP procede all'immediata iscrizione del fascicolo secondo le indicazioni contenute nell'apposito spazio della griglia inserita in calce al frontespizio della notizia di reato sulla quale viene apposta la dicitura "URGENTE": a tal proposito si dispone che l'iscrizione debba avvenire con criteri di assoluta priorità, subordinata solo a quella dei fascicoli contenenti atti urgenti da convalidare da parte del magistrato di turno (arresti, fermi, perquisizioni, sequestri) e comunque non oltre le ventiquattro ore dalla ricezione della medesima.

Ad iscrizione effettuata il relativo fascicolo – sulla cui copertina in alto a destra deve essere apposto in rosso il timbro "URGENTE" - deve essere a cura del personale che ha proceduto all'iscrizione consegnato direttamente nella segreteria del magistrato assegnatario che provvederà a porlo all'attenzione del medesimo.

Per le ipotesi reato relative alle violazioni degli artt. 572 e 612 *bis* c.p. non rientranti nella competenza del gruppo specialistico di lavoro, il

fascicolo rimane assegnato al sostituto di turno che deve, comunque, dare corso agli adempimenti previsti dall'art. 362 comma 1 *ter* c.p.p., secondo le indicazioni fornite in via generale nella circolare prot. n. 42/19 INT del 5 agosto 2019, che sul punto in questa sede si intende integralmente richiamata; all'iscrizione del fascicolo si procede con le identiche modalità dianzi indicate relativamente ai procedimenti assegnati al gruppo specialistico di lavoro.

5.2.3. L'Ufficio Trattazione Affari Semplici (UTAS): composizione, competenza e modalità di assegnazione e gestione dei fascicoli.

Come già ripetutamente anticipato, una novità significativa, se non la più significativa, del presente progetto organizzativo rispetto a quello previgente è rappresentata dall'introduzione dell'Ufficio Trattazione Affari Semplici (UTAS), che una volta operativo, dovrebbe consentire una maggiore celerità nella definizione di quei procedimenti di più frequente ricorrenza e di non elevata complessità, consentendo, pertanto, ai Sostituti, alleggeriti da tutta una serie di incombenze di scarso rilievo, ma di grande dispendio in termini di tempo e di energie, di potersi dedicare con la dovuta attenzione alla gestione dei fascicoli relativi a fatti criminali di maggiore gravità ed al conseguente coordinamento delle relative indagini.

Composizione. L'Ufficio in questione è composto dal Procuratore e da tutti i Sostituti e si occupa della trattazione, oltre che dei reati di competenza del giudice di pace *ex* art. 4 d.lgs. 274/2000, dei procedimenti direttamente definibili con decreto penale di condanna o comunque di pronta definibilità, a seguito dell'espletamento di minima attività d'indagine: a tal proposito, vengono previsti due distinti gruppi di reati, a seconda della loro natura e della possibilità o meno di procedere alla loro definizione con l'immediata richiesta di emissione di decreto penale di condanna o di altro provvedimento definitivo. Dell'Ufficio fanno, altresì, parte i Vice Procuratori Onorari, a cui viene assegnata la gestione dei fascicoli di competenza del giudice di pace e quelli per la cui definizione è richiesto il compimento di atti istruttori, ed i componenti delle Sezioni di polizia giudiziaria "atipiche" ("Polizia Locale" e "Tutela del Mare"), che curano la predisposizione delle bozze delle richieste di emissione di decreto penale di condanna o delle richieste di archiviazione sulla scorta delle indicazioni fornite dal magistrato titolare del fascicolo. Al dott. MARCO DE CRESCENZO, che già coordina l'attività delle due Sezioni di polizia giudiziaria "atipiche" è affidato il compito di predisporre i modelli definitori dei fascicoli di maggiore ricorrenza.

Competenza. Come preannunciato, al fine di una gestione ottimale dei procedimenti che rientrano nella competenza dell'UTAS, sia dal punto di vista di un'equa ripartizione del carico di lavoro tra gli addetti alle Sezioni di polizia giudiziaria ed i V.P.O. che dal punto di vista di una calibrata attribuzione dei compiti ai vari componenti a seconda dell'effettiva consistenza del fascicolo, oltre che, ovviamente, di una celerità nella definizione dei fascicoli, ad esclusione dei fascicoli concernenti reati di competenza del Giudice di Pace che, come meglio specificato a breve, sono assegnati ai Vice Procuratori Onorari, si ritiene opportuno - sulla base di una riflessione condivisa dai Colleghi già nel corso della riunione dell'Ufficio del 20 ottobre 2020 - suddividere i restanti fascicoli relativi a delitti e contravvenzioni, contestati sia a soggetto noto che a soggetto ignoto, da gestire tramite l'UTAS in due gruppi, a seconda della necessità o meno per la loro definizione del compimento di una seppur minima attività di indagine:

- <u>procedimenti di immediata definizione:</u>
  - art. 334 c.p.;
  - art. 335 c.p.;
  - art. 341 *bis* c.p.;
  - art. 387 *bis* c.p.;
  - art. 651 c.p.;
  - art. 697 c.p.;
  - art. 1161 cod. nav.;
  - art. 1231 cod. nav;
  - art. 38 t.u.l.p.s.;
  - art. 109 t.u.l.p.s.;
  - art. 110 t.u.l.p.s.;
  - artt. 5 e 6 l. 283/1962;
  - art. 4 l. 110/75;
  - art. 30 l. 394/1991;
  - art. 30 l. 157/1992;
  - art. 116 c.d.s.;
  - art. 186 c.d.s.;
  - art. 186 *bis* c.d.s.;
  - art. 187 c.d.s.;
- <u>procedimenti di non immediata definizione</u>
  - art. 336 c.p.;
  - art. 337 c.p.;
  - art. 457 c.p.

- art. 483 c.p.;
- artt. 56, 515 c.p.;
- artt. 624 c.p., anche se aggravato ai sensi dell'art. 625 c.p., relativamente ai furti negli esercizi commerciali;
- art. 650 c.p.;
- art. 659 c.p.;
- art. 660 c.p.;
- art. 703 c.p.;
- art. 4 l. 628/1961;
- art. 20 l. 110/1975;
- art. 20 *bis* l. 110/1975;
- art. 76 d.lgs. 15/01;

Modalità di assegnazione e gestione dei fascicoli. I fascicoli relativi ai reati sopra indicati vengono assegnati a tutti i componenti del gruppo mediante turni di durata settimanale, separati dal turno posta e dal turno urgenze, che mantengono il già vigente criterio di ripartizione. I turni vengono predisposti dal Procuratore, sentiti i Colleghi, con cadenza trimestrale e, per quanto possibile, viene evitata la sovrapposizione tra il turno in questione e quello relativo alle urgenze ad alla posta ordinaria.

Come già indicato in precedenza, il magistrato che risulta di turno per le urgenze provvede, altresì, alla convalida degli atti di tale natura relativi ai procedimenti di successiva trattazione da parte dell'UTAS, nonché alla loro assegnazione al magistrato competente secondo la previsione dell'apposito turno; l'assegnazione del fascicolo al collega avviene anche nel caso in cui il magistrato sia assente per congedo.

La materiale gestione dei procedimenti UTAS (ferma la titolarità in capo ai componenti magistrati dei suddetti procedimenti) è suddivisa tra la Polizia Giudiziaria sopra indicata ed i Vice Procuratori Onorari, secondo i seguenti criteri:

a) procedimenti di immediata definizione: non appena iscritti e previa visione da parte del sostituto, sono assegnati alla polizia giudiziaria, la quale si occupa della redazione delle bozze dei provvedimenti definitori, che sono poi portati alla firma del magistrato, sulla base delle indicazioni formulate in via generale per la tipologia di reato o nello specifico dal titolare del procedimento;
b) procedimenti di non immediata definizione: successivamente all'iscrizione, sono previamente portati all'attenzione del magistrato che, sulla base della tipologia di reato e della necessità o meno di

ulteriori accertamenti, procede all'assegnazione dei medesimi ai V.P.O., i quali redigono, alternativamente, la bozza della delega o del provvedimento definitorio;

c) procedimenti di competenza del Giudice di Pace: successivamente all'iscrizione vengono assegnati ai V.P.O, i quali provvedono alla redazione dei provvedimenti definitori, che sono poi portati all'attenzione del sostituto titolare del procedimento per la loro formale definizione.

5.3. Assegnazione dei fascicoli a seguito di stralcio e assegnazione per connessione o precedente.

L'assegnazione di fascicolo a seguito di stralcio è effettuata automaticamente in capo al sostituto che lo ha disposto, qualora esso riguardi i medesimi fatti di cui al procedimento principale e lo stralcio sia dovuto per la pronta definizione di singole posizioni, oppure se il fascicolo di nuova formazione è connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p. o collegato ai sensi dell'art. 371 c.p.p. e sempre che i reati oggetto del procedimento stralciato non rientrino nella competenza dei gruppi specialistici di lavoro; in questo ultimo caso il fascicolo è assegnato al sostituto che risulta essere di turno il giorno in cui lo stralcio è stato effettuato.

Parimenti è assegnato al sostituto originariamente titolare del fascicolo il procedimento derivante dallo stralcio degli atti operato dal Giudice nella fase dell'udienza preliminare o a dibattimento.

Nel caso in cui le ipotesi di connessione o di collegamento sopra indicate riguardano procedimenti che formano oggetto di fascicoli assegnati a sostituti diversi, il fascicolo di più recente iscrizione, a prescindere dal registro ove lo stesso risulti iscritto (noti, ignoti, f.n.c.r.), deve essere riunito a quello iscritto anteriormente, salvo che il primo abbia ad oggetto un reato di competenza di un gruppo specializzato nel qual caso opera la regola opposta.

Quanto ai nuovi procedimenti per reati connessi o collegati a reati che formano oggetto di procedimento già incardinato, nell'ipotesi in cui per quest'ultimo si sia già conclusa la fase delle indagini preliminari, l'assegnazione avviene secondo la regole ordinarie di cui ai paragrafi che precedono.

5.4. Assegnazione di procedimenti al Procuratore e coassegnazione di procedimenti al Procuratore e/o ad altri sostituti.

L'assegnazione del procedimento secondo le modalità descritte nei paragrafi precedenti è irrevocabile, salve le ipotesi previste dal par. 5.6 in

tema di revoca, e produce i suoi effetti fino alla pronuncia del provvedimento del giudice che ne sancisce la sua definizione.

Al momento dell'assegnazione, qualora si tratti di un procedimento, anche se di competenza di un gruppo specializzato di lavoro, di particolare complessità o delicatezza, derivante dall'oggetto del medesimo o dai soggetti che risultano coinvolti, il Procuratore può disporre, con provvedimento motivato che dia conto in maniera esaustiva del ricorrere di queste circostanze, la coassegnazione del procedimento anche ad altro sostituto o a se stesso.

Qualora si tratti di coassegnazione ad altro sostituto di un procedimento di competenza di un gruppo specializzato di lavoro, la stessa deve riguardare un sostituto che faccia parte dello stesso gruppo specializzato di lavoro.

La coassegnazione del procedimento in un momento successivo deve essere effettuata, secondo le modalità appena descritte, dal Procuratore con idoneo provvedimento motivato, che deve dare esplicitamente conto delle ragioni sopravvenute e non adeguatamente valutabili al momento della prima assegnazione che impongono tale adempimento.

5.5. Assegnazione di singoli atti.

Per i procedimenti di cui è titolare, nel caso in cui non possa per comprovati motivi, di cui deve dare conto nel provvedimento di assegnazione, il Procuratore può delegare un sostituto al compimento di un singolo atto di indagine.

L'assegnazione del compimento di singoli atti di un procedimento in carico ad un sostituto non è di regola ammessa.

Ad essa si può dare corso solo con il consenso del sostituto titolare del procedimento o in caso di impedimento assoluto di quest'ultimo a provvedere connesso alla necessità di procedere al compimento di atti indifferibili ed urgenti la cui omissione potrebbe comportare un irreparabile pregiudizio in ordine alla genuinità dell'acquisizione degli elementi di prova o la perdita di efficacia di provvedimenti in materia di libertà personale.

5.6. La revoca dell'assegnazione.

Per garantire l'autonomia di ogni singolo sostituto e la piena responsabilità e trasparenza del medesimo nella conduzione delle indagini preliminari e nell'esercizio dell'azione penale, oltre che di valorizzare al massimo la professionalità del magistrato nella conduzione delle indagini e nella definizione degli affari al medesimo affidati, alla revoca dell'assegnazione di un procedimento il Procuratore della Repubblica

procede con provvedimento motivato, ricorrendo esclusivamente una delle seguenti circostanze:

- inerzia o negligenza nello svolgimento delle indagini o loro anomala conduzione che faccia insorgere il rischio di comprometterne l'esito e di vanificare l'esercizio dell'azione penale;
- violazioni di legge non scusabili o reiterate nell'ambito del procedimento;
- mancata, inesatta o parziale informazione e rappresentazione dei fatti al Procuratore quando, al momento dell'assegnazione o successivamente, questi ha chiesto di essere informato sull'andamento delle indagini preliminari o avrebbe dovuto esserlo, a iniziativa del sostituto, in ragione della delicatezza dello specifico procedimento e del potenziale pregiudizio che da tale condotta possa derivare sull'esito delle indagini;
- mancata e ingiustificata inosservanza delle iniziative di indagine da assumere concordate con il Procuratore o dal Procuratore indicate espressamente al momento dell'assegnazione del procedimento;
- nel caso di coassegnazione del fascicolo con altro sostituto, insanabile contrasto in merito alla conduzione delle indagini preliminari fra i sostituti titolari del medesimo; in questo caso il Procuratore, con provvedimento motivato in cui si dà conto delle diverse posizioni, stabilisce quale tra i due sostituti debba proseguire nella gestione del fascicolo.

Prima di disporre la revoca dell'assegnazione il Procuratore procede sempre ad un confronto con il sostituto titolare del procedimento, formulando per scritto al medesimo le censure che possono portare alla revoca dell'assegnazione e assegnando al sostituto un termine non inferiore a 5 giorni per formulare le proprie osservazioni, di cui deve prendere atto, espressamente menzionandole, nel provvedimento scritto di revoca dell'assegnazione che è immediatamente comunicato all'interessato.

Nel caso in cui le giustificazioni fornite dal sostituto siano convincenti o, comunque, si ritenga, a seguito dell'interlocuzione con il medesimo, che il presupposto per la revoca dell'assegnazione sia allo stato venuto meno, alla stessa non si procede e di questa circostanza è dato atto in un provvedimento motivato del Procuratore che è parimenti comunicato al sostituto.

Con il provvedimento che dispone la revoca il Procuratore procede alla riassegnazione del fascicolo secondo i criteri sopra indicati.

6. La riserva di lavoro giudiziario del Procuratore.

Anche se l'organico della Procura della Repubblica di Oristano prevede la figura del Dirigente Amministrativo, come si è detto in precedenza, tale posto risulta ininterrottamente vacante dal mese di ottobre 2016: questa circostanza ha comportato – e comporta – in capo allo scrivente la necessità di dover far fronte anche a tutti quegli incombenti, che nulla hanno a che vedere con l'attività giudiziaria in senso stretto e che riguardano l'organizzazione e la gestione del personale, in un contesto in cui, come si è chiaramente evidenziato nelle pagine iniziale di questo documento, le scoperture di organico stanno ormai raggiungendo livelli difficilmente tollerabili e sicuramente pregiudizievoli per un'efficace ed efficiente definizione dei flussi di lavoro.

Fatta questa doverosa premessa per significare come le energie profuse in questo ambito ed il tempo dedicato alla risoluzione di queste problematiche vadano inevitabilmente a sottrarre spazio all'effettivo svolgimento da parte del sottoscritto di concreta attività giudiziaria, e con riserva di illustrare in prosieguo del presente documento (cfr. par. 12) le ulteriori attribuzioni del Procuratore della Repubblica, al Procuratore vengono assegnati:

- i fascicoli dei gruppi specialistici (Gruppo Pubblica Amministrazione e Gruppo Lavoro e Colpa Professionale) di cui fa parte, in percentuale uguale a quella degli altri componenti i medesimi;
- i fascicoli di pertinenza dell'UTAS, in percentuale uguale a quella degli altri sostituti;
- i fascicoli relativi alle notizie di reato a carico di ignoti trasmessi dalla polizia giudiziaria con elenco mensile, relativamente alle quali procede a formulare la richiesta di archiviazione cumulativa, previo eventuale stralcio di quelle notizie di reato che necessitano di un approfondimento di indagine o che impongono l'iscrizione a carico di persona identificata; in tali casi, il relativo fascicolo rimane assegnato al Procuratore che, in base alla rilevanza dello stesso per numero di persone coinvolte, per pluralità di fattispecie di reato integrate o per complessità delle indagini da porre in essere, si riserva la facoltà, con apposito provvedimento motivato in cui si dà conto della sussistenza delle predette circostanze, di coassegnare il fascicolo in questione al sostituto di turno il giorno di pervenimento dell'elenco se si tratta di reato non di competenza di un gruppo specialistico di lavoro o di un gruppo specialistico di cui il Procuratore fa parte; nel caso in cui si tratti di un fascicolo di competenza di un gruppo specialistico di cui il

Procuratore non fa parte, il fascicolo è assegnato ad un sostituto che di questo faccia parte, secondo i criteri automatici di assegnazione in precedenza descritti.

Come precisato al par. 5.2.1., qualora, per esigenze collegate ad uno stato di carenza nell'organico dei sostituti in servizio che fin da ora si individua nella percentuale di un terzo sull'organico complessivo (ossia due sostituti sui sei previsti), il Procuratore della Repubblica effettuerà i turni di reperibilità e le notizie di reato pervenute gli saranno assegnate secondo i criteri dianzi all'uopo indicati.

Infine, tutti gli scritti anonimi sono assegnati al Procuratore che provvederà ad iscriverli nel relativo registro.

7. Assenso e visto.

7.1. Assenso.

Sul punto non si ritiene di dover dare indicazioni che si discostino dal tenore del disposto dell'art. 3 d.lgs. 106/06.

Si ribadisce, pertanto, che, per quanto riguarda le richieste di misura cautelare personale detentiva ed i provvedimenti di fermo disposti dal pubblico ministero le stesse devono essere previamente trasmesse al Procuratore che appone in calce il proprio assenso; in caso di assenza dall'ufficio del Procuratore superiore a 3 giorni consecutivi, l'assenso è apposto dal Sostituto anziano che fa le veci del Procuratore.

Al Procuratore è trasmessa esclusivamente la richiesta di misura cautelare e non anche gli atti di indagine contenuti nel fascicolo processuale sulla quale la stessa si fonda; qualora lo ritenga necessario al fine delle sue determinazioni, sarà cura del Procuratore richiedere alla segreteria del sostituto l'invio dell'intero fascicolo.

Nel caso di mero aggravamento di una misura cautelare già in atto con sostituzione di una misura cautelare personale non detentiva con altra di tale natura, non è richiesto il preventivo assenso da parte del Procuratore; il sostituto può, comunque, di sia iniziativa trasmettere la richiesta al visto del Procuratore.

E' rimessa, in ogni caso, alla discrezionalità del singolo sostituto la scelta di sottoporre all'assenso del Procuratore anche richieste di misure cautelari personali non detentive, quando la delicatezza dei fatti oggetto di accertamento e/o dei soggetti coinvolti rendano ciò opportuno.

In via generale non è necessario che il sostituto assegnatario del procedimento richieda il preventivo assenso scritto del Procuratore per la richiesta di misure cautelari reali (sequestro preventivo e conservativo);

l'assenso deve, invece, essere richiesto quando si tratti di sequestro preventivo o conservativo di beni immobili o mobili di valore stimato superiore a € 100.000 a cui sia connessa una rilevante attività produttiva. E', comunque, lasciata alla discrezionalità del sostituto la facoltà di inviare al visto anche richieste di misure cautelari reali che esulano dall'ipotesi prima indicata.

7.2. Visto.

Al fine di adempiere in maniera efficace al disposto dell'art. 1 comma 2 d.lgs. 106/06, che impone al Procuratore della Repubblica l'obbligo di assicurare "il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale" e di garantire, pertanto, una omogeneità nei criteri di definizione degli affari, si ritiene opportuno prevedere che, prima dell'inoltro ai competenti Uffici del Tribunale, alcuni dei provvedimenti, con i quali i singoli Sostituti definiscono il fascicolo processuale a loro assegnato, siano trasmessi al Procuratore della Repubblica, il quale provvede ad apporre il "visto" siglandoli in frontespizio.

In particolare, a cura delle segreterie particolari dei sostituti, prima dell'esecuzione del provvedimento o dell'inoltro della richiesta, vengono trasmessi al Procuratore per l'apposizione del visto i seguenti provvedimenti relativi a fascicoli iscritti a mod. 21:

a. richiesta di rinvio a giudizio;
b. richiesta di giudizio immediato;
c. decreto di citazione diretta a giudizio relativa a fascicoli con indagati che siano stati o siano attualmente sottoposti a misura cautelare personale o con misura cautelare reale in atto;
d. formulazione delle imputazioni con espressione del consenso all'applicazione della pena su richiesta delle parti avanzate nel corso delle indagini preliminari e prima dell'emissione di uno dei provvedimenti elencati alle lettere precedenti;
e. richiesta di archiviazione per procedimenti di competenza dei gruppi specialistici di lavoro, per procedimenti con indagati che siano stati sottoposti a misura cautelare e per procedimenti per i quali sia stata richiesta una misura cautelare reale.

Inoltre, per le medesime finalità di cui sopra, ed in particolare per consentire in accordo con il sostituto titolare del procedimento l'eventuale ricorso a strumenti di impugnazione, è necessario che siano trasmessi al Procuratore della Repubblica i fascicoli, in restituzione dalla Cancelleria GIP/GUP e dalla Cancelleria del Dibattimento del Tribunale, che contengano provvedimenti reiettivi di richieste avanzate da questo Ufficio o

che dispongano la restituzione degli atti al pubblico ministero per inosservanza di norme processuali.

8. Criteri di priorità nella trattazione degli affari.

8.1. Disposizioni generali e regole specifiche per la definizione dei reati di competenza del Gruppo Fasce Deboli.

Il carico di lavoro della Procura, che si è in precedenza descritto, e lo stato delle pendenze attuali dell'ufficio, che esclude il rischio del maturare della prescrizione per i fascicoli ancora in trattazione, come valeva già per il precedente progetto organizzativo, non impongono l'introduzione di specifiche direttive in merito ad eventuali priorità nella trattazione degli affari, potendo tutti gli affari in gestione da parte dell'Ufficio trovare una loro adeguata e tempestiva definizione.

Si rimanda, pertanto, al rispetto dei criteri generali introdotti dall'art. 132 *bis* disp. att. c.p.p., segnalando, per mero scrupolo, l'urgenza e l'attenzione che devono essere riservate ai procedimenti con indagati in stato di detenzione ed ai procedimenti di competenza dei gruppi specialistici di lavoro.

Con riferimento a questi ultimi, nello specifico per quanto riguarda i reati di competenza del Gruppo Fasce Deboli, le modifiche normative intervenute *medio tempore* e la sottoscrizione in data 14 marzo 2019 del "*Protocollo tra il Tribunale di Oristano e la Procura della Repubblica di Oristano per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica*" rendono opportuno ribadire quanto già oggetto di un'integrazione al precedente progetto organizzativo, in ordine ad uno specifico ed ulteriore criterio di priorità per la definizione dei procedimenti relativi a tali fattispecie di reato: pertanto, le modalità di inoltro al Tribunale delle richieste di fissazione delle date di udienza per i procedimenti a citazione diretta derogano a quanto stabilito con il documento prot. n. 53/2017/INT. del 15.12.17 - che continua a mantenere la sua validità in generale per tutti i restanti casi – per cui, qualora la richiesta riguardi uno dei delitti devoluti alla trattazione del suddetto gruppo specialistico, la stessa deve essere immediatamente inoltrata al Presidente del Tribunale per la fissazione della relativa udienza come previsto nel Protocollo in questione.

Per le restanti situazioni soccorre la differenziazione, introdotta *ex lege*, tra procedimenti relativi a reati per i quali è prevista l'udienza preliminare e quelli a citazione diretta: infatti, il legislatore ha inteso individuare una serie di illeciti penali, connotati da maggiore gravità, su cui

va indirizzato il maggiore sforzo dell'ufficio per la trattazione in tempi celeri; in ordine a tali procedimenti si raccomanda di provvedere all'interrogatorio con invito contenente l'esatta descrizione del fatto contestato, al fine di poter procedere, ad incombente espletato e sussistendone i presupposti, a giudizio immediato.

Sempre in un'ottica di efficienza nella trattazione dei procedimenti, si incentiva il ricorso all'istituto del decreto penale di condanna, soprattutto per quelle tipologie di reato (per esempio, reati in materia di circolazione stradale) relativamente ai quali è stato concordato ed adottato con l'ufficio GIP del Tribunale un protocollo operativo che consente la loro celere definizione. In tale ottica si inserisce, indubbiamente, l'istituzione dell'UTAS con le competenze e le modalità di gestione che sono state in precedenza descritte.

Parimenti, al fine di evitare che il Tribunale sia investito della trattazione di un numero eccessivo di procedimenti, si raccomanda, laddove tale strada sia percorribile alla luce del contenuto del fascicolo processuale, il ricorso alle richieste di archiviazione sia per speciale tenuità del fatto che in forza del combinato disposto degli artt. 125 disp. att. c.p.p. e 533 c.p.p.

8.2. La nuova disciplina delle avocazioni: indicazioni operative e doveri di informazione.

Alcune considerazioni particolari si impongono in relazione all'assetto normativo introdotto dalla l. 23.6.17 n. 103 in materia di avocazioni con l'introduzione del comma 3 *bis* all'art. 407 c.p.p. e la modifica dell'art. 412 c.p.p.

Le modifiche all'originario impianto codicistico e le indicazioni fornite dal Procuratore Generale di Cagliari - dapprima in data 14.12.17 e, successivamente, alla luce delle linee guida adottate a seguito della riunione di coordinamento ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 106/06 del 25 giugno 2018 – avevano reso necessario un intervento correttivo sul precedente progetto organizzativo che in questa sede si ripropone nel contenuto e si riporta nella forma.

La comunicazione al Procuratore Generale riguarda esclusivamente i procedimenti a trattazione prioritaria, così come in precedenza individuati e deve contenere i dati specificatamente indicati al punto 1.2 delle linee guida adottate e non deve essere inviata nei casi indicati a pag. 14-15 della Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 16.5.18, così come espressamente stabilito nel punto 1.3 delle suddette linee guida.

Al fine di consentire al Procuratore di rispettare il termine stabilito dal punto 1.4 delle linee guida per la trasmissione della comunicazione al Procuratore Generale, il Sostituto, entro il giorno 10 del mese successivo, provvede a trasmettere al Procuratore l'elenco dei fascicoli per i quali la comunicazione deve essere inoltrata, completa dei dati richiesti e con l'indicazione del tempo presumibilmente necessario per la definizione del procedimento in oggetto.

Al momento dello spirare del termine stimato per la definizione del procedimento, il Sostituto informa con nota scritta tempestivamente il Procuratore, indicando il motivo del suo mancato rispetto e la nuova previsione temporale di definizione.

Per tutti i procedimenti – compresi quelli non a trattazione prioritaria - per i quali sia spirato il termine di tre mesi di cui all'art. 407 comma 3 *bis* c.p.p., o quello eventualmente prorogato ai sensi della stessa disposizione, e al momento del decorso del medesimo sussista una delle ipotesi di "inerzia giustificata" secondo i casi indicati a pag. 14-15 della Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 16.5.18, il Sostituto, utilizzando il modello informatico già predisposto, comunica al Procuratore, entro il 15 del mese successivo, gli estremi del procedimento (numero di r.g., nominativo dell'indagato e titolo del reato) e la causa del ritardo e, con cadenza mensile, provvede all'aggiornamento del medesimo elenco.

Parallelamente, con separato provvedimento adottato tenendo conto di quelle che sono le modalità di inoltro al tribunale delle richieste di fissazione delle date di udienza davanti al tribunale in composizione monocratica, sono state introdotte, previo accordo con il Presidente di sezione alla luce di quanto previsto dalle tabelle del Tribunale, le nuove disposizioni per l'adempimento in questione che assicurano il rigoroso rispetto dei termini previsti dall'art. 407 comma 3 *bis* c.p.p. per quanto riguarda l'esercizio dell'azione penale a seguito di scadenza dei termini di cui all'art. 415 *bis* c.p.p.

9. I compiti e le attività delegate ai Vice Procuratori Onorari. Modifiche ed integrazioni all'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica istituito con provvedimento del 13 dicembre 2017.

Il ruolo svolto dai Vice Procuratori Onorari ed il contributo da loro prestato nell'assolvimento dei compiti della Procura della Repubblica sono stati oggetto di una specifica regolamentazione da parte dello scrivente al

momento dell'entrata in vigore del d.lgs. 116/17, con particolare riferimento all'istituzione dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore.

Nel corso della vigenza del precedente progetto organizzativo, che a tale documento integralmente rimandava (prot. n. 1787/2017.U del 13.12.17) e richiamava, la struttura dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore, integrata con il più generale assetto di lavoro dei magistrati, ha indubbiamente prodotto risultati positivi sul più generale funzionamento di questo Ufficio.

Nel paragrafo che segue si dà conto delle modalità di impiego dei Vice Procuratori Onorari (il cui organico, come in altra parte di questo documento si è già avuto modo di precisare, è attualmente carente di due unità) per quanto riguarda l'attività di udienza, evidenziandosi quelle peculiarità adottate, soprattutto nella gestione dibattimentale di fascicoli di un certo rilievo e/o di una certa delicatezza di competenza dei gruppi specialistici, e finalizzate da un lato a valorizzare le professionalità dei predetti e dall'altro ad instaurare un sempre più stretto e proficuo rapporto di collaborazione con i sostituti.

In questa sede si intende solamente porre l'accento su quelle modifiche al documento sopra indicato che si rendono necessarie alla luce delle novità introdotte con il presente progetto organizzativo rispetto a quello vigente nel pregresso triennio e di quelle che si impongono per un migliore impiego del personale amministrativo; per tutto quello che qui di seguito non verrà menzionato continua ad applicarsi la disciplina introdotta all'atto dell'istituzione dell'Ufficio di collaborazione, il cui documento, che ne disciplina struttura e modalità di funzionamento, viene al presente progetto allegato e ne fa parte integrante.

La modifica di maggior momento riguarda la regolamentazione dell'attività fuori udienza di cui al par. 4.2 del documento del 13 dicembre 2017, laddove si disciplinano le modalità di svolgimento dei compiti *ex* art. 17 d.lgs. 116/17: l'introduzione dell'UTAS, nelle forme descritte al precedente par. 5.2.3., comporta che tra i compiti delegabili ai Vice Procuratori Onorari vi siano, ora, anche quelli relativi alla gestione dei fascicoli di cui alle lett. b) e c), che dovranno essere presi in carico, gestiti e definiti dai medesimi con le stesse indicazioni all'epoca indicate, anche ai fini liquidativi. Con separato provvedimento viene predisposta apposita modulistica da compilare all'atto del ritiro e della restituzione dei fascicoli che è custodita a cura del Responsabile della Segreteria dei sostituti procuratori, al fine di consentire, ove se ne ravvisi la necessità, i dovuti riscontri.

Essendosi acquisita nel corso della riunione del 3 dicembre 2020 tra il Procuratore ed i Vice Procuratori Onorari la disponibilità anche dei dott. DANIELA MUNTONI e GIUSEPPE SCARPA a svolgere attività di affiancamento nelle forme indicate al par. 4.1. del documento del 13 dicembre 2017, impregiudicate le modalità di svolgimento della medesima, si impone un aggiornamento del suddetto documento nella parte in cui (pag. 7) sono stabiliti i criteri di abbinamento tra sostituti procuratori e V.P.O., che risultano essere ora i seguenti:

- la dott.ssa Daniela Caddeo rimane abbinata ai dott. Andrea Chelo e Marco De Crescenzo;
- la dott.ssa Daniela Muntoni è abbinata al dott. Armando Mammone;
- il dott. Giuseppe Scarpa è abbinato alla dott.ssa Sara Ghiani;
- il dott. Marcello Floris è abbinato al dott. Valerio Bagattini;
- il dott. Ivan Sanna è abbinato alla dott.ssa Silvia Mascia.

Per gli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 15 d.lgs. 116/17, il Procuratore della Repubblica si avvale della collaborazione del dott. ARMANDO MAMMONE, il quale partecipa, altresì, alle riunioni periodiche indette dal Procuratore ed ha facoltà di fissarne autonomamente, se le ritiene utili al fine dell'assolvimento dei compiti vigilanza, indirizzo e direzione dell'attività dei Vice Procuratori Onorari.

10. La partecipazione alle udienze.

L'assegnazione del procedimento al sostituto, valida fino alla definizione in primo grado del medesimo, comporta inevitabilmente che il magistrato, al quale lo stesso è affidato, ne segua anche, pur con i dovuti ed inevitabili correttivi, lo sviluppo dibattimentale e, qualora all'esito del giudizio la pronuncia presenti spazi per l'impugnazione, curi personalmente la proposizione del relativo motivo di gravame.

E' indubbio, infatti, che il sostituto che ha istruito il fascicolo nel corso delle indagini preliminari è, sotto tutti i punti di vista, compresi quelli dell'ottimizzazione dei tempi di studio e di preparazione dell'udienza, il soggetto più titolato a gestire in dibattimento il medesimo.

Questa affermazione di principio va, peraltro, a scontrarsi - ed a trovare degli inevitabili contemperamenti - con la necessità di non sottrarre da parte del sostituto eccessivo tempo alla direzione delle indagini ed alla definizione dei procedimenti ancora pendenti.

Al tempo stesso occorre altresì valorizzare la professionalità e dare adeguato risalto al contributo nello svolgimento delle funzioni di pubblico ministero in dibattimento che la legge assegna ai Vice Procuratori Onorari.

In tale ottica, ferma restando in astratto la possibilità per il sostituto che lo ritenga opportuno, di poter seguire in udienza personalmente qualsiasi fascicolo a lui assegnato, di regola nelle udienze davanti al Giudice di Pace le funzioni di pubblico ministero sono svolte dai Vice Procuratori Onorari.

Ugualmente, e con le limitazioni previste dall'art. 17 comma 3 d.lgs. 116/17, nelle udienze davanti al tribunale in composizione monocratica le funzioni di pubblico ministero sono svolte da Vice Procuratori Onorari.

Occorre, peraltro, evidenziare e precisare che, fatti salvi quei procedimenti relativamente ai quali per espresso divieto normativo non è possibile la delega delle funzioni al Vice Procuratore Onorario, è opportuno – e caldamente consigliato – che il sostituto titolare del procedimento partecipi direttamente alle udienze dibattimentali davanti al tribunale in composizione monocratica per quei fascicoli che, per la delicatezza e/o complessità del fatto oggetto di accertamento, per la figura dei soggetti (imputati o parte private) coinvolte o per la particolare complessità di questioni giuridiche sostanziali o processuali, necessitano della presenza di un pubblico ministero in grado di poter validamente interloquire e sostenere la fondatezza delle proprie iniziative e delle proprie posizioni.

A questi fini è stato definito un protocollo d'intesa con il Tribunale con la previsione, compatibilmente con i ruoli d'udienza ed i carichi di lavoro dei giudici, di apposite udienze per la trattazione specifica di singoli procedimenti ai quali il sostituto titolare del medesimo è tenuto a partecipare.

Alla luce del contenuto del protocollo d'intesa sottoscritto in data 14 marzo 2019 ("*Protocollo tra il Tribunale di Oristano e la Procura della Repubblica di Oristano per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica*"), a cui si è già fatto cenno in precedenza al par. 8.1 trattando dei criteri di priorità nella gestione dei fascicoli di competenza del Gruppo Fasce Deboli, si raccomanda vivamente ai componenti del gruppo in oggetto di partecipare personalmente alle udienze dibattimentali di trattazione dei procedimenti *in subiecta materia* - di prioritaria rilevanza e delicatezza per la gravità dei fatti contestati, secondo la loro prudente valutazione, e/o per la presenza come persone offese di minori - a loro assegnati e provenienti da udienza preliminare celebrati davanti al giudice monocratico o, in caso di impossibilità, di farsi

sostituire preferibilmente da altro componente del medesimo gruppo; per i restanti procedimenti, a citazione diretta o provenienti da udienza preliminare e non rientranti nella casistica sopra indicata, il sostituto titolare del fascicolo può affidare la trattazione a dibattimento, previa – se ritenuta necessaria - opportuna indicazione delle iniziative da assumere, preferibilmente al Vice Procuratore Onorario al quale è abbinato (secondo lo schema contenuto nel documento di istituzione dell'Ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica), il quale dovrà assumersi l'impegno di seguire tutto l'iter dibattimentale.

I sostituti curano, invece, la presenza alle udienze preliminari ed a quelle dibattimentali collegiali ove vengono trattati i fascicoli di cui sono assegnatari, con le seguenti precisazioni.

Per quanto riguarda le udienze preliminari, a seguito di interlocuzione con il Presidente di sezione, si era valutata l'opportunità di prevedere udienze preliminari dedicate alla trattazione di fascicoli tutti assegnati ad un medesimo sostituto. A tale ipotesi non è stato dato corso, in quanto, stante il numero di udienze preliminari previste dalle tabelle per il decorso triennio del Tribunale ed il numero di richieste di rinvio a giudizio pervenute da questo Ufficio (rispettivamente, n. 218 per l'anno 2017, n. 191 per l'anno 2018, n. 208 per l'anno 2019 e n. 170 per l'anno 2020), non risulta possibile fissare per ogni udienza un congruo numero di fascicoli da trattare.

Nel caso, pertanto, di udienze preliminari in cui sono fissati procedimenti assegnati a sostituti diversi, laddove non si debba procedere alla discussione di un rito alternativo o di questioni particolarmente complesse ai fini della decisione sul rinvio a giudizio per le quali è indispensabile la presenza del sostituto titolare del procedimento, la trattazione è affidata ad un sostituto individuato sulla base delle disponibilità offerte compatibilmente con gli altri impegni d'ufficio (turni di reperibilità, compimento di atti istruttori, partecipazione ad altre udienze).

Per quanto riguarda la partecipazione alle udienze dibattimentali collegiali è di regola, fatti salvi eventuali impedimenti oggettivi (assenza per malattia o partecipazione a corsi di aggiornamento), assicurata dallo stesso sostituto titolare del procedimento.

E' dovere in ogni caso del magistrato presente in udienza di riferire al Procuratore i casi in cui in sede dibattimentale la sentenza emessa sia stata diversa da quella richiesta ed appaia opportuna la presentazione di impugnazione, i casi in cui si è giunti ad una sentenza assolutoria per carenza grave delle indagini ed i casi in cui si siano presentate questioni

giuridiche, sostanziali o processuali, tali da comportare un esito imprevisto del processo.

Tutte le udienze civili in cui è prevista come obbligatoria la partecipazione del pubblico ministero sono assicurate dai sostituti, non essendo possibile delegare per tale incombente i Vice Procuratori Onorari in servizio alla luce del disposto dell'art. 17 d.lgs. 116/17.

11. Riunioni dell'ufficio e dei gruppi specializzati di lavoro.

Le contenute dimensioni dell'Ufficio consentono un continuo, costante, quotidiano, anche se informale, scambio, di opinioni, osservazioni e notizie, mediante una interlocuzione diretta e personale tra i sostituti e tra questi ed il Procuratore.

L'esperienza maturata a far data dall'assunzione dell'incarico di Procuratore mi porta ad affermare con assoluta sicurezza e tranquillità che tale risultato è completamente raggiunto e il percorso intrapreso merita assolutamente di essere proseguito, senza dover apportare la purché minima variazione.

Come, peraltro, avviene già ora, al fine di discutere su eventuali novità legislative e/o giurisprudenziali, di concordare linee d'azione comuni su tematiche riguardanti la gestione di procedimenti, sia nella fase delle indagini preliminari che in quella dibattimentale, che necessitano dell'adozione di soluzioni concordate e condivise e di adottare criteri organizzativi del lavoro omogenei sono indette, con cadenza non superiore a quattro mesi, periodiche riunioni dell'ufficio a cui sono tenuti a partecipare tutti i magistrati in servizio.

La data e l'ora della riunione è concordata con i sostituti in modo da non interferire con attività di indagine ed incombenze di udienza dei medesimi con indicazione dell'oggetto della stessa.

Con le stesse modalità si procede con riferimento alle riunioni dei singoli gruppi di lavoro specializzati, con la sola precisazione che le riunioni dei gruppi specializzati, per i quali è prevista la figura del sostituto coordinatore, sono convocate direttamente da quest'ultimo, previa informazione al Procuratore, il quale, se ritiene, ha possibilità di partecipare.

Della riunione viene redatto verbale riassuntivo che sarà custodito presso la segreteria del Procuratore.

12. Ulteriori attribuzioni del Procuratore della Repubblica.

Oltre ai compiti ed alle attribuzioni descritte nel paragrafo 6 ("La riserva di lavoro giudiziario del Procuratore"), il Procuratore della Repubblica:

- cura le esecuzioni penali, partecipando personalmente, laddove possibile, alle udienze in camera di consiglio dedicate alla trattazione degli incidenti di esecuzione o delegando un sostituto a cui fornisce, se del caso, le opportune indicazioni in merito alle determinazioni da assumere;
- appone attraverso la piattaforma informatica i visti ed i pareri in materia civile, designando, secondo i criteri automatici di assegnazione degli affari previsti per i gruppi specializzati di lavoro, un sostituto appartenente al Gruppo Fasce Deboli, qualora l'oggetto della causa richieda un'iniziativa specifica da parte dell'Ufficio di Procura a tutela dei figli minori o di persone con compromessa capacità di intendere e di volere ai sensi dell'art. 70 c.p.c.;
- adotta i provvedimenti ai sensi dell'art. 6 d.l. 132/14, conv. in l. 162/14, in materia di negoziazione assistita;
- mantiene personalmente i rapporti con la stampa, confrontandosi con il sostituto titolare del procedimento in ordine all'opportunità ed alle modalità di divulgazione di notizie inerenti fatti oggetto di accertamento da parte dell'ufficio, in modo da non pregiudicare l'esito dell'attività di indagine in corso;
- cura in prima persona i rapporti con gli organi rappresentativi dell'avvocatura, avendo come obiettivo il raggiungimento di un dialogo continuo ed efficace con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale, proseguendo un percorso già iniziato e proficuo, finalizzato all'introduzione ed al mantenimento di buone prassi dirette a velocizzare il processo penale con lo scambio, anche attraverso l'organizzazione di incontri a intervalli regolari, di osservazioni e proposte per il miglioramento del servizio.

13. Criteri per la sostituzione del Procuratore della Repubblica.

L'organico della Procura della Repubblica non contempla la figura del Procuratore Aggiunto e - a differenza di quanto previsto nel previgente progetto organizzativo, stante ora il disposto dell'art. 6 della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 16 dicembre 2020, recante "Modifica alla Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura (Delibera

di Plenum in data 16 novembre 2017, così come modificata alla data del 18 giugno 2018)" – neppure quella del Vicario del Procuratore.

Si ritiene, pertanto, opportuno individuare un magistrato in servizio nell'ufficio che, in caso di assenza o di impedimento del Procuratore o di cessazione delle funzioni, svolga i compiti e le attribuzioni spettanti al Procuratore, così come in precedenza si sono descritte, ed assicuri, pertanto, una continuità nella gestione ordinaria degli affari di spettanza della Procura.

Il requisito, in forza del quale si procede all'individuazione del sostituto che svolge tali funzioni, è quello della maggiore anzianità di servizio nell'ufficio, che attualmente ricade in capo al dott. ARMANDO MAMMONE.

Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Procuratore e del sostituto anziano, ed esclusivamente per procedere ad adempimenti indifferibili ed urgenti di competenza del Procuratore, le funzioni di supplenza sono svolte dal sostituto in servizio con più anzianità nel ruolo.

Regole specifiche per la sostituzione del Procuratore sono previste per l'assegnazione dei fascicoli rivestenti carattere di particolare urgenza di cui al par. 5.2.2. (Regole particolari per l'assegnazione e l'iscrizione delle notizie di reato perviste dall'art. 362 comma 1 *ter* c.p.p.) e ad esse integralmente si rimanda.

14. Criteri generali nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche e nell'utilizzo delle risorse finanziarie.

14.1. L'impiego della polizia giudiziaria.

Ciascun magistrato dispone autonomamente della polizia giudiziaria, sia quella appartenente alla Sezione che quella operante sul territorio, per il compimento dell'attività di indagine connesse ai fascicoli di cui è assegnatario.

In linea generale, e fatte salve esigenze connesse al compimento di specifici atti di indagine che richiedano particolari cognizioni tecniche in capo alla polizia giudiziaria operante, la delega deve essere conferita alla stessa polizia giudiziaria che ha trasmesso la notizia di reato.

In particolare, alla polizia giudiziaria in forza alle Sezioni, istituzionali e "atipiche", presso la Procura possono essere delegate indagini, con delega anche verbale. La delega, sia con riferimento alla Sezione che con riferimento alle articolazioni territoriali non può essere fatta *ad personam*, ma al responsabile della Sezione o del servizio, deve essere formulata per iscritto alla polizia giudiziaria operante sul territorio e deve essere

consegnata personalmente o inviata via posta elettronica, trattenendone copia nel fascicolo da cui risultino destinatario e data della trasmissione.

La polizia giudiziaria deve riferire al magistrato con la periodicità resa necessaria dalla complessità e/o dalla delicatezza delle indagini e, comunque, nel termine che il magistrato abbia indicato al momento dell'emissione della delega.

E' fatto onere al sostituto titolare del procedimento di vigilare sul corretto, completo e puntuale svolgimento degli atti di indagine da parte della polizia giudiziaria. Nel caso in cui il sostituto giudichi insoddisfacente lo svolgimento delle indagini da parte della polizia giudiziaria, quanto alla cura ed alla completezza delle medesime, riferisce le circostanze in questione al Procuratore, prima di manifestare in modo formale ed ufficiale le proprie valutazioni negative alla polizia giudiziaria interessata. Il Procuratore della Repubblica, se condivide tali valutazioni, le fa proprie ovvero autorizza il sostituto a portare le medesime a conoscenza di chi di competenza in modo ufficiale.

Alla polizia giudiziaria appartenente alle Sezioni, oltre al compimento di ogni attività di indagine che il sostituto ritiene di delegare, compete altresì di collaborare con il sostituto nella trattazione e gestione dei fascicoli processuali: ciò comporta di necessità che il personale in servizio presso le Sezioni acquisisca consapevolezza e familiarità con il diritto penale sostanziale e processuale, relativamente soprattutto alla fase delle indagini preliminari, e quindi con gli atti processuali tipici del pubblico ministero, sia per meglio svolgere la propria attività sia per essere, nei casi frequenti in cui ciò si verifica, esaurientemente disponibile qualora venga consultato dai servizi territoriali.

In tale ottica, la polizia giudiziaria delle Sezioni deve predisporre, su richiesta del magistrato, una bozza del capo di imputazione o all'esordio delle indagini ovvero successivamente, al fine di cogliere gli aspetti giuridicamente rilevanti della fattispecie concreta al suo vaglio e, quindi, correttamente procedere all'acquisizione dei mezzi di prova; analogamente, qualora l'esito delle indagini poste in essere accerti l'infondatezza dell'ipotesi accusatoria o, comunque, non consenta di poter sostenere con successo il vaglio dibattimentale, la polizia giudiziaria predispone una bozza di richiesta di archiviazione. La bozza del capo di imputazione e quella della richiesta di archiviazione sono sottoposte al controllo del magistrato assegnatario.

Mediante la predisposizione di apposite cartelle condivise, accessibili dal sostituto e dal personale delle Sezioni di polizia giudiziaria, le bozze dei

documenti in questione, così come qualsiasi altro atto di indagine delegato, sono conservate a livello informatico.

Alla polizia giudiziaria delle Sezioni delegata per le indagini in un procedimento può essere richiesto, al termine delle stesse ed in vista dell'esercizio dell'azione penale, di predisporre la lista testimoniale con indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame (art. 468 c.p.p.) e l'elenco degli eventuali documenti da produrre, per verificare unitamente al magistrato assegnatario la completezza e la consequenzialità dei mezzi di prova raccolti.

Stante gli ottimi risultati conseguiti nel pregresso periodo, al fine di ottimizzare il lavoro si ritiene di continuare a dare corso all'affiancamento dei singoli sostituti con singoli appartenenti delle Sezioni di polizia giudiziaria, tenendo in particolare conto, nel formalizzare gli abbinamenti, dell'inserzione dei sostituti nei gruppi di lavoro specializzati. Tale affiancamento non va inteso come esclusiva dipendenza dell'appartenente della Sezione al relativo sostituto, ma come referente principale e preferenziale per quest'ultimo per la gestione ordinaria dei fascicoli, potendo, comunque, il sostituto delegare attività di indagine sia ad altro personale della Sezione che a servizi di polizia giudiziaria, così come l'addetto alla Sezione potrà essere, secondo le esigenze dell'ufficio, destinato anche ad altre incombenze.

14.2. L'uso delle risorse tecnologiche.

Da tempo l'Ufficio ha aderito al "Piano di digitalizzazione della giustizia" e procede con sistematicità alla dematerializzazione degli atti processuali.

Presso questa Procura della Repubblica sono ora pienamente in esercizio sia il "Portale NdR", per l'inoltro telematico delle notizie di reato, che l'applicativo TIAP per la digitalizzazione del fascicolo processuale; per la maggiore fruibilità di tale servizio, nel decorso anno 2020, è stato sottoscritto apposito protocollo d'intesa con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per la predisposizione nei locali in uso al medesimo di postazioni dedicate e protette per la consultazione informatica dei fascicoli e la conseguente richiesta di rilascio digitale di copie.

In apposita sezione del server è, poi, a disposizione del sostituto una copia digitale del fascicolo processuale da consultare per le esigenze d'udienza e da cui estrarre atti e documenti da utilizzare.

Oltre alle cartelle condivise di cui si è fatto cenno al paragrafo che precede, è operativo, inoltre, un archivio dei provvedimenti definitori dei relativi procedimenti o, comunque, di maggior rilievo ed importanza redatti

dai sostituti nel corso delle indagini (quali, richieste di applicazione di misure cautelari personali o reali o richieste particolarmente articolate di incidente probatorio o di intercettazione telefonica) ed accessibile in via telematica dall'Ufficio GIP/GUP e dall'Ufficio Dibattimento del Tribunale, che consente un'ottimizzazione dei tempi ed un notevole risparmio di risorse nella redazione degli atti giurisdizionali e di cancelleria da parte del Tribunale.

La corrispondenza esterna con altri uffici giudiziari è tenuta con il massimo dell'estensione possibile tramite posta elettronica, sia per la convenienza economica che per la facilità di archiviazione, dovendosi solo in casi eccezionali fare ricorso alla posta ordinaria cartacea.

Ugualmente i rapporti con le forze di polizia giudiziaria sono tenuti preferibilmente per posta elettronica, nella misura in cui è assicurata una corretta possibilità di impiego di tale forma di comunicazione.

14.3. L'utilizzo delle risorse finanziarie.

Le risorse finanziarie devono essere impiegate con la diligenza del buon padre di famiglia, soprattutto in un contesto storico in cui le stesse sono sempre più limitate.

La fotocopiatura degli atti deve essere ridotta al minimo indispensabile, dovendosi preferire forme virtuali di circolazione degli atti, quali la posta elettronica e l'utilizzo di documenti informatici.

Le richieste di intercettazione telefoniche ed ambientali devono essere inoltrate al Giudice solo con riferimento a fatti di reato di rilevante gravità e di oggettivo allarme sociale e unicamente nei casi in cui si mostrino indispensabili sulla scorta di credibili elementi di prova già accertati e non al mero scopo di acquisirne in via preliminare sulla base di semplici congetture o quando comunque i mezzi di prova possano essere ricercati con altre modalità. Ugualmente, particolare rigore è richiesto nel caso di successive proroghe di operazioni di intercettazione già in corso, non dovendosi, di regola, dare corso a tale adempimento quando le operazioni di intercettazione in atto non abbiano fornito riscontri significativamente utili ai fini delle indagini.

Per quanto riguarda le consulenze tecniche, si richiama l'attenzione sull'esigenza di farvi ricorso solo in caso di effettiva utilità della stessa ed evitando quelle particolarmente costose o a cui, comunque, verosimilmente seguirà un analogo accertamento tecnico disposto dal giudice, d'ufficio o a richiesta delle parti, nelle forme della perizia: in tal caso, qualora ciò sia consentito dalle norme, è opportuno procedere subito nelle forme dell'incidente probatorio con richiesta di perizia avanzata al GIP.

Qualora, invece, l'accertamento di natura tecnica può essere effettuato utilizzando laboratori e personale specializzato delle forze di polizia, alla consulenza tecnica si deve fare ricorso solo se particolari esigenze di urgenza o di specificità dell'accertamento non consentano un proficuo impiego di tali strutture.

Il mantenimento del sequestro su beni la custodia dei quali comporti oneri a carico dell'Erario deve essere limitata al tempo strettamente necessario e connaturato alle esigenze di accertamento dei fatti, dovendosi, in ogni caso in cui ciò sia possibile, prediligere forme di affidamento in giudiziale custodia a titolo gratuito (ad esempio, al proprietario nei casi di furto o di appropriazione indebita o alla stessa persona sottoposta alle indagini quando ciò non pregiudichi la genuinità dell'acquisizione della prova).

Al fine di evitare frequenti - e spiacevoli oltre che onerosi - ritardi nella restituzione e/o confisca di oggetti in sequestro, all'esito del dibattimento di primo grado il pubblico ministero che ha rassegnato le conclusioni in udienza deve porre particolare attenzione nel richiedere al giudice anche di pronunciarsi sui suddetti beni.

15. Adeguamento dei criteri organizzativi e di assegnazione dei procedimenti alle previsioni contenute nell'art. 46 della circolare.

Alla data di redazione del presente provvedimento organizzativo nessuno dei magistrati attualmente in servizio usufruisce di esoneri di qualsiasi natura ed entità dal lavoro giudiziario (art. 3 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti adottata con delibera del 23 luglio 2020), né vi sono situazioni che comportano la necessità di dare corso alle misure di tutela previste in via generale dall'art. 4 della Circolare in questione e in maniera dettagliata dagli artt. 262 ss. della medesima. Qualora in futuro tale evenienza si verificasse e si dovesse dare corso all'effettiva previsione di specifiche misure di tutela di situazioni di tal genere, si darà corso alla relativa procedura di attuazione ed al riconoscimento al soggetto interessato dei diritti che la normativa primaria e quella consiliare prevedono in materia, provvedendo ad esonerare il medesimo dai turni e dai servizi nei termini e con le proporzioni stabilite.

Nell'organico di questa Procura non è prevista la figura del magistrato delegato (art. 15 della Circolare citata), né vi sono Colleghi che ricoprono gli incarichi di cui agli artt. 206, 209 e 211 della medesima Circolare.

A far data dal 31 gennaio 2020 il dott. MARCO DE CRESCENZO svolge le funzioni di MAGRIF; come da provvedimento di designazione, lo stesso non fruisce di alcun esonero percentuale dal lavoro.

Come già si è più volte evidenziato, anche se indirettamente e per giustificare determinate scelte e percorsi organizzativi, le contenute dimensioni dell'ufficio e, soprattutto, il clima di assoluta lealtà e di sincera collaborazione tra il sottoscritto ed i Colleghi e tra i Colleghi nelle loro relazioni interpersonali - che porta a quel metodo "partecipato" e di confronto, che è stato adottato anche nelle modalità di interpello per la destinazione dei sostituti ai vari gruppi specialistici e che si riscontra in tutte le occasioni in cui occorre porre mano anche ad aspetti di "corrente gestione" dell'Ufficio (dalla predisposizione dei turni di reperibilità, che vengono stilati in autogestione dai Colleghi e solo riscontrati dal sottoscritto, all'eventuale sostituzione in udienza, o per un turno, del Collega impedito o assente) – portano ad affermare con assoluta serenità che non vi sia la necessità di dare corso a specifiche previsioni organizzative per ritenere realizzati quegli obiettivi di benessere previsti dalle norme contenute nella Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti.

16. Interlocuzione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Cagliari.

I rapporti sono tenuti personalmente, per quanto riguarda sia gli affari penali che gli affari civili, dal Procuratore della Repubblica che provvede ad interloquire direttamente con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni, concordano con il medesimo termini e modalità dello scambio di informazioni e/o di atti; in un secondo momento, una volta che il relativo procedimento è stato incardinato, i rapporti sono tenuti direttamente dal sostituto titolare del procedimento con il collega della Procura per i minorenni, informando di ciò il Procuratore.

Si segnala che questo Ufficio ha sottoscritto con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Cagliari un protocollo per la gestione congiunta delle attività di intercettazione telefonica mediante utilizzo delle strutture esistenti presso i locali di questa Procura.

Oristano, 22 marzo 2021.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Ezio Domenico Basso